

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13

Legge di Stabilità regionale 2019

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

(Leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e nel rispetto del paragrafo n. 7 dell'allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011, relativo al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, alla presente legge sono allegati:

- a) l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché del corrispondente titolo di spesa (Allegato A);
- b) l'elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché della corrispondente missione, programma e titolo di spesa (Allegato B).

Art. 2**(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche-IRPEF- e di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)**

1. All'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le parole: "per gli anni d'imposta 2017 e 2018", ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni d'imposta 2017-2021".

2. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la maggiorazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005") e successive modifiche non trova applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato C).

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la maggiorazione dell'IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004 è rideterminata in misura pari allo 0,30 per cento per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato D).

4. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2019. Per le finalità di cui al presente comma, si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna;
- b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne;
- c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne.

5. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 4 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00.

6. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti:

- a) esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato E) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato F);
- b) nella categoria della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 "59.14 – Attività di proiezione cinematografica".

7. Le disposizioni di cui al comma 2 operano in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione),

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, fermo restando la destinazione della quota ulteriore di gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004 alle finalità indicate dal medesimo articolo 2, comma 80.

8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", iscritto nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria e di provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", la cui dotazione finanziaria è determinata, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche e nel rispetto di quanto ivi previsto, in euro 343.953.746,00 per l'anno 2019 ed in euro 323.918.746,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021.

Art. 3

(Disposizioni per favorire l'interscambio del personale del servizio sanitario regionale)

1. Allo scopo di promuovere l'efficacia delle politiche della salute attraverso l'integrazione del loro ciclo, nonché al fine di realizzare specifici programmi ed interventi ovvero programmi di rilevanza regionale, sono promossi gli istituti e le misure di mobilità e trasferimento di personale tra le strutture della Giunta regionale e degli enti del servizio sanitario regionale e, in particolare, nel rispetto delle prerogative del Commissario *ad acta* per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario:

- a) è consentito il trasferimento, anche temporaneo, delle risorse umane tra gli enti del servizio sanitario regionale e le strutture regionali funzionalmente competenti in materia di politiche sanitarie e dell'integrazione sociosanitaria;
- b) gli incarichi dirigenziali conferiti, nel numero massimo di dieci, presso strutture della Giunta regionale preposte agli obiettivi di tutela della salute, comprese le funzioni della programmazione sanitaria, quelle di supporto ai sistemi gestionali e tecnici delle aziende sanitarie, non sono computati ai fini del calcolo della quota di cui all'articolo 19, comma 5bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), hanno efficacia a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 4**(Aggiornamento delle disposizioni finanziarie di leggi regionali ed ulteriori disposizioni di spesa)**

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12, della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale), le parole: “agli interventi di cui all'articolo 8, lettera d)”, sono sostituite dalle seguenti: “ai contributi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b)”.

2. L'articolo 16 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), è sostituito dal seguente:

“Art. 16**(Disposizione finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il “Fondo per le cooperative sociali”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

3. Il comma 1ter dell'articolo 28 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche, è abrogato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio), relativo al recupero di somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale.

4. L'articolo 17 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio) è sostituito dal seguente:

“Art. 17**(Disposizione finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 “Casa circondariale e altri servizi” della missione 02 “Giustizia” di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

a) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

b) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

5. All'articolo 26 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “Agli oneri” sono inserite le seguenti: “in conto capitale”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1bis. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede nell’ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2019 e 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

6. Il comma 4 dell’articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), è sostituito dal seguente:

“4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Spese per i progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”, da istituirsi nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 72 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), è aggiunto il seguente:

“2bis. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi alle associazioni del terzo settore aventi i requisiti di cui al comma 2, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di pari opportunità, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: “Contributi in favore delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere”, da istituirsi nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

8. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), è aggiunto il seguente:

“3bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 8, comma 7ter, si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

9. All’articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 36 (Intervento straordinario per la valorizzazione e la promozione del territorio del comune di Canale Monterano ed in particolare dell’antico abitato di Monterano), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “Per le finalità” sono inserite le seguenti: “in conto capitale”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3bis. Per le finalità di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Contributo al Comune di Canale Monterano per il programma generale di interventi per la valorizzazione e la promozione del territorio – parte corrente”, da istituirsi nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

10. L’articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 (Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente), è sostituito dal seguente:

“Art. 7
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente”, da istituirsi nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

11. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55, è aggiunto il seguente:

“1bis. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, è istituito, nell’ambito del programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, un apposito fondo regionale denominato “Fondo per l’autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Altri fondi e accantonamenti”.”.

12. Al fine di prevedere un intervento di tipo socio-assistenziale per i soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, ivi compresi i destinatari dei contributi economici ai sensi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), è disposta l’autorizzazione di spesa per euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

13. La Regione sostiene la realizzazione di un impianto di trattamento e trasformazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al fine di:

a) ridurre l’impatto ambientale e i problemi derivanti dall’abbandono dei RAEE, caratterizzati dalla presenza di sostanze considerate altamente tossiche e, di

conseguenza, prevenire l'inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e le ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana;

- b) valorizzare tutti i componenti di cui sono composti i RAEE quali, in particolare, rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature;
- c) coniugare impiego di manodopera e nuove tecnologie anche al fine di creare nuova occupazione e ricadute economiche positive sul territorio.

14. Per le finalità di cui al comma 13 si provvede mediante l'istituzione della voce di spesa denominata "Realizzazione impianto trattamento e trasformazione RAEE" nell'ambito del programma 03 missione 09 con un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2019 alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente gli interventi di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

15. La Regione attribuisce un valore centrale e prioritario alle iniziative che possano contribuire a garantire sul territorio regionale maggiori livelli di sicurezza nella circolazione stradale. A tal fine con riferimento all'esercizio di servizi pubblici su strada che implicano il trasporto di persone promuove e sostiene, anche mediante incentivi agli enti locali, lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura effettuati in impianti specializzati da parte del personale preposto alla conduzione del veicolo. Lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura costituisce criterio premiante nelle procedure di selezione per la scelta dei soggetti a cui affidare il servizio pubblico di trasporto di persone.

16. Per le finalità di cui al comma 15 si provvede mediante l'istituzione della voce di spesa denominata "Corsi di formazione alla guida sicura" nell'ambito del programma 02 della missione 15 con un'autorizzazione di spesa pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2019 e 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

17. La Regione, al fine di sostenere la ripresa economica e produttiva del settore dell'olivicoltura e castanicoltura, colpito dalla depressione produttiva ed economica, concede contributi per il triennio 2018-2020 in favore delle aziende e soggetti agricoli interessati.

18. La concessione del contributo di cui al comma 17 è finalizzata a compensare il mancato reddito derivante dagli impianti colpiti da eccezionali eventi e fitopatie conosciute ed emergenti, al cambio varietale per favorire l'immunosensibilità, alla propagazione con cultivar di interesse scientifico ed alimentare, allo smaltimento degli impianti danneggiati e del materiale di risulta, all'utilizzo di metodologie produttive innovative e all'attuazione di interventi conservativi.

19. Possono presentare istanza di concessione di contributi i coltivatori diretti (CD), così come definiti dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli e associati, così come definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38).

20. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con deliberazione, le tipologie di intervento finanziabili finalizzate al ripristino della competitività aziendale, l'entità dei contributi per tipologia di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i sistemi di verifica delle istanze e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 17.

21. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 17 a 20 si provvede mediante l'istituzione della voce di spesa denominata "Sostegno al reddito nel settore dell'olivicoltura e della castanicoltura" nell'ambito del programma 01 della missione 16 con un'autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020 alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

22. Al fine di consentire agli enti pubblici proprietari di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU) l'adeguamento ed il miglioramento tecnologico ed il sostegno alla nascita di nuova impiantistica per il recupero di materia, è istituito il fondo regionale denominato "Fondo per il sostegno all'impiantistica pubblica", nell'ambito del Programma 03 "Rifiuti" – Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente".

23. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente in materia di rifiuti, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il riparto del fondo, per la concessione dei contributi e per la compartecipazione dei comuni agli interventi di recupero di cui al comma 22.

24. All'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 22, pari ad euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e 5.000.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente gli interventi di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).

25. Al fine di migliorare ed ottimizzare i servizi di assistenza sanitaria nei confronti della popolazione, con particolare riguardo alla situazione emergenziale che insiste nell'area del Comune di Anagni, è disposta l'autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro per l'anno 2019 e a 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, nell'ambito della voce di spesa denominata "Spese per la realizzazione di *hub* per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria", da iscriversi nel Programma 05 "Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari" della Missione 13 "Tutela della salute", alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al Programma 03 della Missione 20. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) e successive modifiche e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

26. Per l'anno 2019 è disposta un'autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro, nell'ambito del programma 07 della missione 13 per la realizzazione di attività di interpretariato Lingua italiana dei segni (LIS) presso gli ospedali pubblici, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

27. Per il miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza e il potenziamento della rete di distribuzione nel servizio idrico integrato dell'APS (Acqua pubblica sabina) è disposta un'autorizzazione di spesa pari ad euro 450.000,00 per l'anno 2019 e ad euro 200.000,00 per l'anno 2020, nell'ambito del programma 04 della missione 09, relativamente agli interventi in conto capitale previsti dalla legge regionale 10 maggio 1990, n. 48 (Primi interventi a tutela delle risorse idropotabili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236), ed un'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2019, nell'ambito del programma 04 della missione 09, relativamente agli interventi di parte corrente previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche. Alle relative coperture si provvede mediante la corrispondente

riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20 e del fondo speciale in conto capitale iscritto nel programma 03 della missione 20.

28. Al fine di offrire un sostegno psicologico qualificato e gratuito ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio a causa di eventi sismici o di altre calamità naturali è disposta un'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2019 nell'ambito del programma 05 della missione 12 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

29. Al fine di evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera, nelle more dell'approvazione del Piano di risanamento qualità dell'aria in corso di aggiornamento, la Regione, attraverso l'azione di coordinamento dell'ARPA Lazio, continua a verificare l'adozione, anche congiunta, di provvedimenti di carattere emergenziale da parte dei comuni ricadenti nelle classi con più elevato grado d'inquinamento atmosferico determinato dal superamento dei limiti di legge, così come definiti nella nuova zonizzazione del territorio regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2016, n. 536 (Aggiornamento dell'Allegato 4 della Delib.G.R. 18 maggio 2012, n. 217 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art.8, del D. Lgs. n. 155/2010").

30. La Regione continua a coadiuvare i comuni di cui al comma 29 ai fini dell'adozione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei Piani d'intervento operativi (PIO) comunali, per la progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento.

31. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e degli interventi previsti dall'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 459 (Approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio), si provvede mediante l'istituzione di una voce di spesa denominata "Misure urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria" nell'ambito del Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", con un'autorizzazione di spesa pari a 500.000,00 euro per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede attraverso la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel Programma 03 "Altri fondi" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti".

32. Al fine di promuovere uno studio epidemiologico sulla salute degli agenti delle polizie locali del Lazio, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per l'anno 2019 nell'ambito del programma 07 della missione 13 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

33. La Regione, nel quadro della sempre maggiore riduzione delle emissioni inquinanti e di gas derivanti dal traffico veicolare, favorisce l'uso di veicoli elettrici e sostiene la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per i predetti veicoli.

34. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 33 si provvede mediante l'istituzione della voce di spesa denominata "Riduzione delle emissioni inquinanti e di gas derivanti dal traffico veicolare" nell'ambito del programma 04 della missione 10 con un'autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2019 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

35. Al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi e ragazze ospitati nelle strutture a ciclo residenziale per minori, è istituita, nell'ambito del programma 02 della missione 15, una apposita voce di spesa denominata "Inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi e ragazze ospitati nelle strutture a ciclo residenziale per minori", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

36. Al fine di provvedere al funzionamento del Laboratorio Smart City Lazio, istituito dall'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad euro 25.000,00 per l'anno 2019, nell'ambito del Programma 03 della Missione 14, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20.

37. Per l'istituzione della giornata della "Gioventù per i diritti umani", è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad euro 25.000,00 per gli anni 2019, 2020 e 2021, nell'ambito del Programma 02 della Missione 06, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20.

38. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) è aggiunto il seguente:

"Ibis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione di un'apposita voce di spesa denominata "Istituzione della fiera agroalimentare a Roma" pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2019, nell'ambito del Programma 01 della Missione 16, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20."

39. Al fine di favorire la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, è istituito, nell'ambito del programma 08 della missione 12, un apposito fondo regionale denominato "Fondo per la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.

40. Al fine di consentire i diritti di prelazione per l'affitto o l'acquisto di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, da parte di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è istituito un apposito fondo rotativo regionale denominato "Fondo rotativo regionale per il recupero di aziende in crisi".

41. Il fondo di cui al comma 40 è istituito nell'ambito del programma 01 della missione 14, titolo III del piano dei conti finanziario. Alla relativa autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante l'istituzione di un'apposita voce in entrata, iscritta nel titolo V, tipologia 200, del piano dei conti finanziario.

42. L'accesso al fondo di cui al comma 40 è subordinato alla costituzione di società cooperative ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile e alla presentazione di un apposito piano industriale dal quale risultano prospettive concrete di recupero della produttività,

innovazione del prodotto o del processo o apertura di nuovi mercati nonché alla presentazione di idonee forme di garanzia. La domanda può essere presentata anche prima della costituzione della società al periodo precedente.

43. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti le modalità, i criteri e le garanzie richiesti per l'accesso al fondo di cui al comma 40 per l'individuazione del soggetto gestore.

44. L'Assessore regionale competente riferisce annualmente, con apposita relazione, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente.

45. Al fine di provvedere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria degli incubatori ittici gestiti dalla Regione è istituito un apposito fondo regionale denominato "Fondo regionale per la manutenzione ordinaria degli incubatori ittici", iscritto nell'ambito del programma 02 della missione 16, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

46. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 07 della missione 13, di un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 120.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20."

47. La Regione assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche ed ai pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo attraverso sussidi concessi per il tramite delle aziende sanitarie locali (ASL), sulla base di specifica certificazione medica e previa presentazione della documentazione richiesta.

48. Per le finalità di cui al comma 47 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i:

- a) pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;
- b) pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze.

49. Hanno priorità di accesso al fondo di cui al comma 48 i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui al medesimo comma che non hanno alcun reddito o hanno perso il proprio posto di lavoro o, in ultimo, hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.

50. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

- a) la presentazione delle richieste di accesso al fondo di cui al comma 48;
- b) le modalità di erogazione del contributo;
- c) eventuali ulteriori requisiti nonché i criteri prioritari di accesso al fondo di cui al comma 48, fermo restando quanto previsto al comma 49;
- d) le cause di esclusione e di decadenza dal contributo.

51. La Giunta regionale, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dalle ASL della Regione, presenta alla

commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente:

- a) il numero delle richieste non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- b) il numero delle richieste ammesse a contributo;
- c) l'andamento dei flussi migratori verso strutture sanitarie extraregionali.

52. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 47 a 50 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 della missione 12, di un apposito fondo denominato "Fondo per i malati oncologici", nel quale confluiscono le risorse pari a euro 100.000,00 per l'anno 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

53. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, concede contributi ai comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo.

54. I comuni, mediante patti di collaborazione con i soggetti di cui al comma 53, disciplinati sulla base dei propri atti o regolamenti, definiscono, tenuto conto di quanto previsto al comma 55, l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, volti alla protezione, conservazione e manutenzione degli stessi al fine di garantirne e migliorarne la fruibilità.

55. La Regione, annualmente, con avviso pubblico individua le tipologie di iniziative rispetto alle quali i comuni possono presentare le domande di contributo, corredate di apposito progetto. Le tipologie di iniziative possono riguardare i seguenti beni comuni urbani:

- a) materiali, quali in particolare, strade, piazze, portici, aiuole, parchi, aree scolastiche, edifici abbandonati;
- b) immateriali, quali in particolare, interventi di inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, cultura, sensibilizzazione civica, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione;
- c) digitali, quali in particolare, siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica.

56. I contributi sono concessi ai comuni e riversati ai soggetti di cui al comma 53, attuatori delle iniziative, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

57. Agli oneri derivanti dai commi da 53 a 56 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

- a) "Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva" – interventi di parte corrente, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l'anno 2019 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti";
- b) "Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva" – interventi in conto capitale, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 70.000,00 per l'anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

58. Dopo il comma 7 dell'articolo 56 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche è aggiunto il seguente:

“7bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituita, nell'ambito del programma 01 della missione 05, un'apposita voce di spesa denominata “Valorizzazione e promozione del territorio tramite i beni culturali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.”.

59. Al fine di promuovere la salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi connessi all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, alla distruzione degli ecosistemi, all'estinzione di piante e specie animali ed all'esaurimento delle risorse non rinnovabili, la Regione promuove campagne di sensibilizzazione a carattere regionale e nazionale.

60. Agli oneri di cui al comma 59 si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 della missione 09, di una apposita voce di spesa denominata “Campagne per la tutela ambientale” alla cui autorizzazione, pari ad euro 25.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.

61. Al fine di promuovere la tutela della salute delle donne, del diritto alla maternità ed alla genitorialità è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2019, nell'ambito del Programma 01 della Missione 12, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20.

62. Al fine di contenere gli attacchi dei lupi e canidi al bestiame, la Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali concernenti l'impiego di cani da guardia di razza maremmana-abruzzese, con pedigree e di alta genealogia, e la stipula di polizze assicurative per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento delle carcasse ovine e per la sostituzione dei capi di bestiame uccisi dal lupo.

63. Agli oneri di cui al comma 62 si provvede mediante l'istituzione di una apposita voce di spesa denominata “Contenimento degli attacchi dei lupi e canidi al bestiame” nell'ambito del programma 01 della missione 16, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.

64. La Regione stipula appositi protocolli di intesa con le istituzioni giudiziarie competenti, al fine di favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti autori di reati nonché la contestuale tutela delle vittime degli stessi.

65. Agli oneri di cui al comma 64 si provvede mediante l'istituzione di una apposita voce di spesa denominata “Recupero e reinserimento sociale dei soggetti autori di reati” nell'ambito del programma 05 della missione 12, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.

66. Al fine di sostenere le strutture aziendali agricole per i danni causati dall'evento calamitoso relativo alla tromba d'aria del 6 novembre 2016, è disposta l'autorizzazione di spesa pari a 300.000,00 euro per l'anno 2019 nell'ambito del programma 02 della missione 11, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

67. La Regione stipula accordi con l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per l'individuazione, nell'ambito delle aree portuali, di spazi da destinare alla fruibilità pubblica ai fini della valorizzazione turistica e dello sviluppo delle attività ricreative e sociali.

68. Per le finalità di cui al comma 67, la Regione concede appositi contributi all'Autorità per favorire la riqualificazione degli spazi individuati nelle aree portuali secondo le modalità di cui al medesimo comma.

69. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 67 e 68, è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2019, mediante l'istituzione di apposita voce di spesa denominata "Spese per interventi finalizzati alla fruibilità pubblica di spazi nelle aree portuali" nell'ambito del programma 03 della missione 10, alla cui copertura si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

70. La Regione promuove la realizzazione di interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere al fine di restituirle alla fruibilità pubblica, assicurandone altresì la sicurezza e la salubrità ambientale. A tal fine è istituito apposito fondo nel programma 01 della missione 09 con uno stanziamento pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

Art. 5

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. All'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 126, relativo alla trasformazione delle comunità montane, le parole: "Sono escluse dall'applicazione della presente legge le unioni di comuni esistenti a far data dal 1° gennaio 2017" sono soppresse;
- b) dopo il comma 138 è inserito il seguente:
"138 bis. Nelle more del completamento del processo di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani fino all'estinzione delle comunità montane stesse secondo il procedimento di cui ai commi 126 e seguenti, il fondo di cui al comma 135, lettera a), può essere altresì utilizzato per le spese di personale e di gestione documentate dalle comunità montane e dalle Comunità di arcipelago delle Isole ponziane, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
- c) al comma 153, relativo alla quota di compartecipazione dei comuni agli investimenti in conto capitale, dopo le parole: "5.000 abitanti" sono inserite le seguenti: "e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell'articolo 246 del d.lgs. 267/2000," e alla lettera a), le parole: "200.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "450.000,00".

2. Il processo di trasformazione delle comunità montane di cui all'articolo 3, commi da 126 a 138, della l.r. 17/2016 deve concludersi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 dell'articolo 5, le parole: " , la Città metropolitana di Roma capitale, le province e i comuni," sono sostituite dalle seguenti: "e i soggetti attuatori,";
- b) al comma 1 dell'articolo 8, le parole: "e gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali," sono sostituite dalle seguenti: " , gli enti strumentali regionali, inclusi gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, le società controllate dalla Regione,".

4. All'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente il fondo regionale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica ed al comma 1, le parole: "relative a calamità" sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole: "conseguenti a calamità," sono soppresse;
- c) al comma 3, la parola: "calamitoso" è soppressa.

5. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a disposizioni per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, è aggiunto il seguente:

"13bis. Con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13 sono definiti, altresì, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni per gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale da sostenersi a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: "Contributi ai piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale", da istituirsi nel programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00 per l'anno 2019, 1.200.000,00 per l'anno 2020 e 400.000,00 per l'anno 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".".

6. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alle modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".

Art. 6

(Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale e successive modifiche. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 12/2006 relativo a disposizioni per la semplificazione amministrativa)

1. All'articolo 2 della l.r. 4/1984 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";
- b) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 50/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A decorrere dalla stipula della predetta intesa, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio di cui alla lettera b) confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica, se già istituito.".

3. Al comma 3bis dell'articolo 3 della l.r. 17/2015, dopo le parole: "organismi strumentali" sono inserite le seguenti: "ed ai consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale".

4. Alla l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 4bis, dell'articolo 3, le parole da: "per la gestione delle procedure di gara" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: " , per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di *e-procurement* gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta,";
- b) all'articolo 11:
 - 1) all'alinea del comma 2, le parole: "dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "del rispettivo progetto";
 - 2) alla lettera a) del comma 2 le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";
 - 3) al comma 4, dopo le parole: "relativi ai comuni di" sono inserite le seguenti: "Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Poggio Mirteto, Casperia, Roccantica, Poggio Catino, Salisano, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina," e le parole: "Lazio Nord" sono sostituite dalle seguenti: "Etruria meridionale e Sabina";
 - 4) al numero 3) della lettera b) del comma 8, alle parole: "il progetto di fusione" sono premesse le seguenti: "tenendo conto della perimetrazione dei comprensori dei costituendi consorzi di bonifica di cui all'allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche,";
 - 5) al comma 12:
 - a) le parole: "vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "vigenti alla data di indizione delle elezioni,";
 - b) dopo le parole: "fasce di contribuenza." sono inserite le seguenti: "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 4/1984 e successive modifiche, la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.";
 - 6) al comma 14, dopo le parole: "entrano in vigore" sono inserite le seguenti: "per ciascun comprensorio," e le parole: "dei progetti" sono sostituite dalle seguenti: "del rispettivo progetto".
5. L'allegato C alla l.r. 12/2016 è sostituito dall'allegato G alla presente legge.
6. Nei casi in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero nei casi di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, delibera la messa in liquidazione del consorzio, secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa di cui alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche, determinando lo scioglimento del consorzio medesimo e dei suoi

organi. Il personale in servizio presso il consorzio è trasferito presso altro consorzio di bonifica, individuato prioritariamente all'interno del medesimo ambito provinciale. Al personale continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto del trasferimento, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata. Gli eventuali rapporti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla rispettiva scadenza.

7. Il Presidente della Regione con proprio decreto nomina il commissario liquidatore del consorzio. Il commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio alienabile sulla base della normativa vigente. Il commissario liquidatore nell'esecuzione delle funzioni attribuite pone in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del consorzio e si avvale del personale del consorzio medesimo.

8. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 6, con il medesimo decreto di cui al comma 7 è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 198 del r.d. 267/1942.

9. L'ammontare del compenso spettante al commissario liquidatore ed ai componenti del comitato di sorveglianza, conformemente alle determinazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 concernente la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta, è a carico del consorzio.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano, per ciascun consorzio, fino alla data di adozione della deliberazione di approvazione del rispettivo progetto di fusione ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della l.r. 12/2016.

Art. 7

(Allocazione delle risorse finanziarie in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”)

1. A decorrere dall'istituzione del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, le risorse finanziarie erogate dalla Regione in favore del suddetto Consorzio sono allocate, nell'ambito dei comprensori di bonifica corrispondenti agli estinti Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino”, in proporzione al numero e all'estensione delle opere e degli impianti di bonifica, delle opere idrauliche nonché dei corsi d'acqua, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183).

2. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel Consorzio “Lazio Sud Ovest” sono istituite due aree geografiche funzionali distinte:

- a) Area Latina – Agro Pontino;
- b) Area Fondi – Sud Pontino.

3. Il progetto di fusione di cui all'articolo 11, comma 8, della l.r. 12/2016 e lo statuto del Consorzio “Lazio Sud Ovest” tengono conto di quanto disposto al comma 2, con riferimento alle aree-geografiche funzionali.

Art. 8**(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio)**

1. All'articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “fatta eccezione per i fondi rustici” sono soppresse;
- b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione dei beni immobili della Regione, l’alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, le disposizioni di cui all’articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modifiche ed all’articolo 3, comma 18, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche si applicano ai processi di dismissione degli immobili di cui al comma 1.”;
- c) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
 “2 ter. La classificazione alla categoria del patrimonio disponibile degli immobili da alienare ai sensi del comma 2 è disposta dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 519, 520 e 521 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e produce gli stessi effetti dell’inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 2 bis. La classificazione di cui al presente comma è trasmessa alla commissione consiliare competente in materia di patrimonio.”.

2. Il comma 34 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) è sostituito dal seguente:

“34. Le superfici boschive e le aree destinate a verde o a servizi pubblici possono essere concesse in uso o date in permuta esclusivamente agli enti pubblici territoriali per la successiva valorizzazione.”.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo ad interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, è inserita la seguente: “b bis) garantire, con le modalità di cui al presente articolo, il diritto al rinnovo dei contratti di affitto dei fondi rustici provenienti dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382) nonché dei fondi rustici comunque acquisiti al patrimonio regionale;”.

4. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, per favorire la realizzazione di un progetto di gestione che ne assicuri la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione nonché la compatibilità della destinazione d'uso con il

carattere storico-artistico del bene medesimo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, previo avviso pubblico, i beni mobili ed immobili regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e delle aziende della Regione d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico in comodato d'uso gratuito allo Stato e agli enti pubblici territoriali nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed a enti del terzo settore. La concessione ha una durata massima non eccedente i cinquanta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'immobile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dei beni.

5. Per consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata e la gestione dei beni di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di attività culturali, è autorizzata ad attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati. L'individuazione del partner privato avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.

6. Per favorire gli interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modifiche, l'avvio dei servizi autorizzati per effetto dell'articolo 17, comma 63, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), avviene previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). I locali in cui si svolgono tali attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica e catastale.

Art. 9

(Disposizioni di salvaguardia dell'occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario)

1. A tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.

2. Allo scopo di agevolare la definizione del contenzioso pendente in materia di controlli esterni in ambito sanitario di cui all'articolo 8 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, per prestazioni rese nel periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto del Commissario *ad acta* 8 giugno 2017, n. 218, ovvero per prevenirne l'attivazione e consentire la stabilizzazione degli effetti economici, la struttura sanitaria interessata può richiedere all'amministrazione regionale di essere ammessa al pagamento della sanzione amministrativa in misura pari a un terzo, fermo il pagamento integrale della differente remunerazione sul singolo ricovero. La richiesta è formulata nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione per i controlli la cui valorizzazione è stata già comunicata, ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione della valorizzazione degli stessi.

3. La misura è accordata dall'amministrazione esclusivamente in caso di compresenza delle seguenti condizioni:

- a) riconducibilità delle sanzioni agli abbattimenti applicati per i controlli non concordati, anche in parte;
- b) effettuazione del pagamento integrale del debito nei termini previsti al comma 4;
- c) rinuncia da parte della struttura al procedimento amministrativo di risoluzione delle discordanze e all'azione giudiziaria pendente o futura.

4. La struttura deve provvedere al pagamento integrale del debito entro i sessanta giorni successivi all'accoglimento dell'istanza, ovvero entro il termine massimo di venti mesi in caso di richiesta di rateizzazione, con corresponsione degli interessi legali, pena la decadenza dal beneficio.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e successive modifiche)

1. Alla l.r. 41/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 1 bis è abrogato;
- b) dopo il comma 2 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
 "2bis. La funzione di verifica dello stato di salute degli ospiti delle strutture di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), e la valutazione multidimensionale sul livello di autosufficienza è esercitato dalle aziende sanitarie locali in raccordo con i medici di medicina generale."

Art. 11

(Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)

1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 12/1999 dopo la parola: "figli" sono inserite le seguenti: ", dei parenti di secondo grado,".

Art. 12**(Assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente non dirigente)**

1. Le società a controllo pubblico della Regione possono assicurare forme di assistenza sanitaria integrativa al personale dipendente non dirigente, come previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), quali iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio, tramite apposita convenzione con enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali e i requisiti previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il piano di assistenza sanitaria integrativa approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2017, n. 849 (Attuazione L.R. 14 agosto 2017, n. 9, art. 11 recante "Iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio regionale". Approvazione "Piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale della Regione Lazio") viene esteso anche al personale delle società a controllo pubblico della Regione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo le società di cui al comma 1 provvedono a valere sulle risorse stanziare nei rispettivi bilanci, nel rispetto dei vincoli ordinamentali e di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche.

Art. 13**(Valorizzazione del dottorato di ricerca nelle procedure di reclutamento del personale in ambito regionale)**

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera e ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, in occasione di procedure di reclutamento di personale indette dalla Regione, dagli enti pubblici dipendenti e strumentali, ove pertinente rispetto al profilo richiesto, deve essere adeguatamente valutato ai fini del punteggio il possesso del titolo di dottore di ricerca.

Art. 14**(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e successive modifiche)**

1. All'articolo 11 della l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "e manifestazioni tradizionali";
 - b) al comma 1 dopo le parole: "di rievocazione storiche" sono inserite le seguenti: "e di manifestazioni tradizionali" e dopo le parole: "delle manifestazioni storiche" sono aggiunte le seguenti: "e delle manifestazioni tradizionali";
 - c) al comma 2 dopo le parole: "rievoche storiche" sono inserite le seguenti: "e delle manifestazioni tradizionali".

Art. 15**(Cabina di regia dell'economia del mare e Comitato interistituzionale)**

1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Cabina di regia dell'economia del mare, di seguito denominata Cabina di regia, composta:
 - a) dal Presidente della Regione, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dagli Assessori competenti in materia di sviluppo economico e attività produttive, ambiente, difesa del suolo e della costa, concessioni demaniali marittime e fluviali, pesca e itticultura, pianificazione paesistica e territoriale, turismo, trasporto marittimo, viabilità e reti infrastrutturali;
 - c) dai sindaci dei ventiquattro comuni costieri;
 - d) dal Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale;
 - e) dai Presidenti delle Province di Viterbo e di Latina.
2. La Cabina di regia, al fine di promuovere una politica unitaria per lo sviluppo economico integrato del litorale della Regione, svolge funzioni di coordinamento, di semplificazione delle procedure, di integrazione delle diverse politiche settoriali delle coste e di supporto alla pianificazione dello spazio marittimo. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi volti al raggiungimento dello sviluppo economico integrato del litorale laziale nonché le modalità operative per il funzionamento della Cabina di regia.
3. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico-operativo alla Cabina di regia è istituito, altresì, un apposito Comitato interistituzionale di seguito denominato Comitato.
4. Il Comitato è presieduto dal Direttore regionale competente in materia di sviluppo economico, o suo delegato, ed è composto dai Direttori delle direzioni regionali competenti nelle materie di cui al comma 1, lettera b), nonché, previa richiesta di apposita designazione, dai rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale competente, della direzione marittima competente, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia delle dogane.
5. Al fine di garantire l'adeguata partecipazione di tutti i portatori di interesse, possono essere invitati ai lavori del Comitato anche altri enti e organismi, in base alle specifiche tematiche.
6. Le modalità operative di funzionamento del Comitato sono approvate nella prima seduta su proposta della direzione regionale che lo presiede.
7. La Cabina di regia e il Comitato sono costituiti con decreto del Presidente della Regione e hanno una durata pari a quella della legislatura.
8. I componenti della Cabina di regia e del Comitato possono, con atto formale, delegare un proprio rappresentante.
9. La partecipazione alle sedute della Cabina di regia e del Comitato è a titolo gratuito.

Art. 16

(Semplificazione per la procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Al fine di accelerare il rilascio dei provvedimenti di competenza relativi alle autorizzazioni integrate ambientali e alle valutazioni di impatto ambientale (VIA), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, prevedendo l'istituzione, all'interno della direzione regionale competente in materia, di una struttura dedicata alle istruttorie di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Art. 17

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a contributi alle organizzazioni di volontariato della protezione civile)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 5 della l.r. 13/2013 è inserito il seguente:
"13bis. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 13 nell'anno precedente, che intendono presentare domanda di contributo per le medesime finalità nell'esercizio in corso, possono richiedere, a titolo di acconto, il rimborso degli oneri di natura fiscale sostenuti per i mezzi in dotazione o in uso alle organizzazioni per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente."

Art. 18

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche)

1. Dopo il numero 2 bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 53/1998 è inserito il seguente:
"2ter) i proventi derivanti dagli oneri concessori relativi al demanio lacuale sono assegnati ai comuni, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, con criteri e modalità definiti con apposito regolamento;"

Art. 19

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e successive modifiche)

1. La deroga di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 21/2009 e successive modifiche, si interpreta nel senso che gli interventi di ampliamento previsti dal medesimo articolo 3, comma 1, sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).

Art. 20

(Modifica all'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo ad interventi a sostegno del comprensorio sciistico Monte Terminillo)

1. La rubrica dell'articolo 39 della l.r. 31/2008 è sostituita dalla seguente:
“Ristrutturazione e ampliamento dei comprensori sciistici Monte Terminillo e Monte Livata”.

Art. 21

(Disposizioni varie)

1. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) le parole da: “Gli avvocati” fino a: “all’Avvocatura regionale” sono sostituite dalle seguenti: “In attesa di una specifica disciplina della contrattazione collettiva nazionale in merito alla valorizzazione della professionalità degli avvocati degli uffici legali, gli avvocati già in servizio presso la struttura di cui all’articolo 553 bis del r.r. 1/2002 all’atto della costituzione del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale di cui all’articolo 10 bis della l.r. 6/2002, come modificata dalla presente legge, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo professionale e sono assegnati all’Avvocatura regionale, previa apposita selezione tecnico – pratica svolta secondo criteri e modalità da disciplinare nell’ambito del citato r.r. 1/2002, mantenendo la categoria in possesso al momento della selezione.”.

2. La Giunta regionale è autorizzata all’espletamento di una procedura di dismissione della totalità delle azioni di Lazio Ambiente S.p.A..

3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per la predisposizione di un progetto di riconversione industriale da parte dell’organo amministrativo di Lazio Ambiente S.p.A., salvaguardando gli attuali livelli occupazionali.

4. All’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a misure per la nascita di nuove comunità professionali, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 39 le parole: “di Laziodisu per l’individuazione di residenze universitarie” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER)”;
- b) al comma 41 le parole: “esercizi 2017-2019” sono sostituite dalle seguenti: “esercizi 2019-2021”.

5. All’articolo 38 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole: “decentramento amministrativo)” sono inserite le seguenti: “e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale)” e dopo le parole: “delle sanzioni” sono inserite le seguenti: “accertate dal personale di sorveglianza di cui all’articolo 25”;
- b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

“3 ter. Ai fini dell’individuazione dell’autorità amministrativa competente ad introitare direttamente ed integralmente i proventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3 bis.”.

6. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano ai verbali di illeciti amministrativi già accertati e notificati dal personale di sorveglianza di cui all’articolo 25 della l.r. 29/1997 e successive modifiche alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, stimate in euro 50.000,00 l’anno a decorrere dal 2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2019-2021, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.

8. I comuni con popolazione inferiore o pari a 15 mila abitanti non sono tenuti alla quota di compartecipazione finanziaria nell’ipotesi di avvisi pubblici regionali.

9. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al riordino delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province e successive modifiche, è inserito il seguente:

“7bis. La convenzione stipulata con le province definisce gli obiettivi e le risorse umane e strumentali necessarie per la gestione delle strutture e dei servizi di cui al comma 7, nell’ambito dello stanziamento relativo di cui al comma 20. Al fine di potenziare, ampliare o valorizzare la fruizione pubblica di tali strutture e servizi, la Giunta regionale può, altresì, avvalersi dei propri enti strumentali o società controllate.”.

10. La Regione assicura la formazione del personale di cui all’articolo 25 della l.r. 29/1997 impiegato nell’esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale all’interno delle aree naturali protette ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera fbis), della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materie di polizia locale) e successive modifiche.

11. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale regionale.

12. Alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 5 le parole: “del diploma di laurea o della laurea magistrale” sono sostituite dalle seguenti: “della laurea”;

b) all’alinea del comma 2 dell’articolo 85 le parole: “30 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 dicembre 2019”.

13. In attesa della regolazione del servizio pubblico di taxi e di noleggio di autovettura con conducente del bacino comprensoriale di cui all’articolo 5 bis, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, per evitare l’interruzione del servizio pubblico e scongiurare la perdita di posti di lavoro, Aeroporti di Roma S.p.A. continua a garantire, negli aeroporti di Ciampino e di Fiumicino, ai soggetti di cui all’articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente (NCC) del bacino comprensoriale, l’uso delle infrastrutture già destinate al servizio pubblico di taxi e NCC, ivi compresi le aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicienti gli imbarchi e gli sbarchi, le aree di sosta temporanee, gli uffici, individuando, ove necessario, anche ulteriori uffici, stalli e aree da destinare agli autoservizi pubblici del bacino comprensoriale in via provvisoria.

14. Gli importi relativi ai contributi concessi ai comuni per il trasporto pubblico urbano ai sensi della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di

trasporto pubblico locale) e successive modifiche, per le annualità 2019-2020-2021 possono essere rimodulati in conseguenza dell'approvazione e pubblicazione da parte della Regione dei nuovi servizi minimi di trasporto. L'atto di rimodulazione è approvato previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e trasporti.

15. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, è inserito il seguente:

“Art. 6bis

(Stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici)

1. Al fine di garantire la stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso ed evitare l'interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, trova applicazione l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) per gli impianti che abbiano operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dai soggetti attuatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 1999 (Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile) e dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 2005, n. 3473 (Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma) e per i loro aventi causa e subentranti.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 nonché per gli impianti la cui localizzazione è conforme, gli enti delegati ai sensi degli articoli 5 e 6 autorizzano la prosecuzione dell'attività secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e dai requisiti dell'allegato 1 del medesimo decreto, indicando la tempistica di delocalizzazione e le specifiche prescrizioni nell'ambito dei singoli procedimenti, e comunque l'individuazione della delocalizzazione dovrà essere effettuata entro sei mesi e attuata entro un periodo massimo di ventiquattro mesi.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti competenti ai sensi della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a trasmettere alla Regione un quadro complessivo degli impianti esistenti, delle autorizzazioni rilasciate, delle attività di controllo degli impianti attuate e programmate nonché l'elenco delle attività da delocalizzare e delle aree di destinazione individuate. Inoltre, dovranno essere segnalate eventuali attività esistenti e non rientranti in quelle di cui al comma 1 per le quali dovrà essere indicato un programma di ripristino delle aree.”.

16. Alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della Commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4 le parole: “iscritte al registro regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche” sono soppresse;
- b) al comma 2 dell'articolo 8 le parole: “iscritte al registro regionale” sono soppresse;
- c) al comma 3 dell'articolo 13 le parole: “iscritte al registro regionale” sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 14 le parole: "iscritte al registro regionale da oltre ventiquattro mesi" sono soppresse.

17. Alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28 (Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole: "I comuni" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche,";

b) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole: "comune capoluogo di provincia" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all'articolo 17 del d.lgs. 267/2000,";

c) al comma 3 dell'articolo 2 dopo le parole: "capoluoghi di provincia" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all'articolo 17 del d.lgs. 267/2000,";

d) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole: "fornite dai comuni" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all'articolo 17 del d.lgs. 267/2000,";

e) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: "ai comuni" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all'articolo 17 del d.lgs. 267/2000,".

18. Al fine di ridurre i consumi e le emissioni dei trattori agricoli, la Regione incentiva l'acquisto di trattori ibridi, per le lavorazioni in serra.

19. Il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di favorire la vita indipendente delle persone in condizioni di disabilità permanente, fragilità e grave limitazione dell'autonomia personale con interventi di sostegno per lo svolgimento delle attività di base e/o strumentali della vita quotidiana, possono essere predisposti programmi di aiuto alla persona attuati da personale scelto direttamente dagli assistiti e dalle famiglie attraverso l'instaurazione di un rapporto di lavoro a norma di legge, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Il servizio sociale professionale, di cui all'articolo 24, in sede di valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona, in presenza di bisogni complessi può prevedere nel piano assistenziale individuale l'impiego di operatori qualificati."

20. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati), dopo le parole: "e successive modifiche" sono aggiunte le seguenti:

"e dei beneficiari delle altre forme di protezione vulnerabili o con esigenze particolari, come individuati dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e successive modifiche o in condizioni di fragilità sociale".

21. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti:

“7 ter. La Regione concede, altresì, contributi alle associazioni animaliste di volontariato per specifici progetti realizzati dalle stesse anche in collaborazione con i comuni e/o con le scuole e/o con le ASL competenti.

7 quater. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e i modelli per la concessione dei contributi di cui al comma 7 ter.”.

22. Al fine di favorire l’occupazione e accrescere l’occupabilità delle persone, quota parte delle risorse di cofinanziamento regionale al POR FSE 2014/2020 per l’annualità 2019, pari a 2,7 milioni di euro, iscritte nella missione 15, programma 4 è destinata anche ad interventi di qualificazione e riqualificazione professionale nell’ambito di percorsi di politica attiva per il lavoro con il riconoscimento dei servizi erogati dagli operatori subordinatamente al raggiungimento di un risultato occupazionale.

Art. 22 **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, lì 28 Dicembre 2018

Il Presidente
Nicola Zingaretti

S O M M A R I O

- Art. 1 - (Leggi regionali di spesa)**
- Art. 2 - (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF- e di imposta regionale sulle attività produttive -IRAP)**
- Art. 3 - (Disposizioni per favorire l'interscambio del personale del servizio sanitario regionale)**
- Art. 4 - (Aggiornamento delle disposizioni finanziarie di leggi regionali ed ulteriori disposizioni di spesa)**
- Art. 5 - (Disposizioni in materia di enti locali)**
- Art. 6 - (Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale e successive modifiche. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 12/2006 relativo a disposizioni per la semplificazione amministrativa)**
- Art. 7 - (Allocazione delle risorse finanziarie in favore del Consorzio di bonifica "Lazio Sud Ovest")**
- Art. 8 - (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio)**
- Art. 9 - (Disposizioni di salvaguardia dell'occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario)**
- Art. 10 - (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e successive modifiche)**
- Art. 11 - (Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)**
- Art. 12 - (Assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente non dirigente)**
- Art. 13 - (Valorizzazione del dottorato di ricerca nelle procedure di reclutamento del personale in ambito regionale)**
- Art. 14 - (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 "Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale" e successive modifiche)**

- Art. 15 - (Cabina di regia dell'economia del mare e Comitato interistituzionale)**
- Art. 16 - (Semplificazione per la procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale)**
- Art. 17 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a contributi alle organizzazioni di volontariato della protezione civile)**
- Art. 18 - (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche)**
- Art. 19 - (Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e successive modifiche)**
- Art. 20 - (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo ad interventi a sostegno del comprensorio sciistico Monte Terminillo)**
- Art. 21 - (Disposizioni varie)**
- | | |
|--------------------|--|
| <i>comma 1</i> | Disposizioni in materia di personale dell'Avvocatura regionale |
| <i>commi 2-3</i> | Disposizioni per la dismissione di Lazio ambiente S.p.A. |
| <i>comma 4</i> | Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a misure per la nascita di nuove comunità professionali |
| <i>commi 5-7</i> | Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche |
| <i>commi 8-9</i> | Disposizioni in materia di enti locali |
| <i>commi 10-11</i> | Disposizioni relative alla formazione del personale di polizia locale per l'esercizio delle funzioni all'interno delle aree naturali protette |
| <i>comma 12</i> | Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) |
| <i>comma 13</i> | Disposizioni transitorie per l'esercizio del servizio pubblico di taxi e di noleggio di autovettura con conducente del bacino comprensoriale degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino |
| <i>comma 14</i> | Disposizioni relative ai contributi ai comuni per il trasporto pubblico urbano |
| <i>comma 15</i> | Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) |
| <i>comma 16</i> | Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della Commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) |
| <i>comma 17</i> | Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28 (Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli) |
| <i>comma 18</i> | Disposizioni per l'acquisto di trattori ibridi |

- comma 19* Modifica alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio)
- comma 20* Modifica alla legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati)
- comma 21* Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)
- comma 22* Disposizioni relative alle risorse per interventi di qualificazione e riqualificazione professionale nell'ambito di percorsi di politica attiva per il lavoro

Art. 22 - (Entrata in vigore)

Allegati:

Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G

Legge di stabilità regionale 2019
ALLEGATO A

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
6/99	Art. 24 - Lazio Innova	01.03	1	31.700.000,00	31.500.000,00	31.200.000,00
37/83	Processo di integrazione politica europea		1	18.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione P03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
12/90	Diritto di voto cittadini emigrati all'estero	01.07	1	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione P07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
13/01	Finanziamento parrocchie ed edifici di culto per interventi socio educativi (oratori)	01.11	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20/07	Partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale		1	100.000,00	100.000,00	0,00
13/03	Giornata di celebrazione dei valori nazionali		1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21/99	Fondo solidarietà cittadini illustri		1	95.000,00	95.000,00	95.000,00
TOTALE M01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione P11 - Altri servizi generali						
7/07	Diritti dei detenuti del Lazio (interventi di parte corrente)	02.02	1	250.000,00	250.000,00	0,00
7/07	Diritti dei detenuti del Lazio (interventi in c/cap.)		2	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE M02 - Giustizia P02 - Casa circondariale e altri servizi						
1/05 - 17/15, art. 9, c. 27	Polizia locale - interventi di parte corrente	03.01	1	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE M03 - Ordine pubblico e sicurezza P01 - Polizia locale e amministrativa						
TOTALE M03 - Ordine pubblico e sicurezza P01 - Polizia locale e amministrativa						

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
15/01 - 5/05	Art. 2 comma 1, lett. b) e c) – Sicurezza nell’ambito del territorio regionale (interv. in c/cap.)	2		1.100.000,00	400.000,00	0,00
15/01 - 5/05 - 4/06 - 15/07 - 26/07	Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza	03.02	1	250.000,00	0,00	0,00
TOTALE M03 - Ordine pubblico e sicurezza P02 - Sistema integrato di sicurezza urbana				1.350.000,00	400.000,00	0,00
29/92; 9/10, art. 2, c. 28	Assicurazione personale vigilanza e alunni	04.06	1	535.185,00	535.185,00	535.185,00
4/06	Art. 169 – Premio Colasanti-Lopez		1	40.000,00	20.000,00	0,00
TOTALE M04 - Istruzione e diritto allo studio P06 - Servizi ausiliari all’istruzione				575.185,00	555.185,00	535.185,00
29/92	Diritto allo studio	04.07	1	9.260.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
TOTALE M04 - Istruzione e diritto allo studio P07 - Diritto allo studio				9.260.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
27/90	Recupero edifici di culto	05.01	2	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
43/92	IRVIT (parte corrente)		1	200.000,00	200.000,00	0,00
27/06	Art. 63 - c. 5 e 8 - Sviluppo strutture culturali - teatri		2	932.690,65	0,00	0,00
42/97	Beni e servizi culturali – istituti culturali (parte corrente)		1	550.000,00	150.000,00	0,00
27/01	Città di Fondazione (parte c/cap.)		2	250.000,00	100.000,00	100.000,00
14/08	Art. 13bis - Contributi ai piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale		2	400.000,00	1.200.000,00	400.000,00
TOTALE M05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali P01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico				2.832.690,65	2.150.000,00	1.500.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021	
2/12	Cinema e audiovisivo (parte corrente)	05.02	1	1.463.187,50	1.150.000,00	0,00	
4/06	Art. 66 - Diffusione e valorizzazione memoria storica, ideale e culturale vittime foibe ed esodo giuliano-dalmata		1	120.000,00	0,00	0,00	
4/06	Art. 66 - Archivio storico della Città di Fiume		1	30.000,00	0,00	0,00	
8/08 - 2/12	Partecipazione Fondazione Cinema per Roma (parte corrente)		1	793.000,00	793.000,00	793.000,00	
2/12 - 7/13	Art. 24-bis - Partecipazione Fondazione film Commission		1	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
9/10	Art. 2, comma 37 – Museo storico della Liberazione di Via Tasso		1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
16/08	Promozione del libro e della lettura		1	267.000,00	232.000,00	232.000,00	
9/10	Art. 2, comma 36 – Museo Maxxi (parte corrente)		1	350.000,00	350.000,00	0,00	
9/10	Art. 2, comma 114 – Fondazione esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma (parte corrente)		1	140.000,00	140.000,00	0,00	
42/97	Beni e servizi culturali (parte corrente)		1	150.000,00	150.000,00	0,00	
42/97	Beni e servizi culturali (c/capitale)		2	350.000,00	350.000,00	0,00	
18/03	Teatro e cinema senza barriere		1	0,00	1.000.000,00	0,00	
					500.000,00	0,00	
2/12	Cinema e audiovisivo (c/capitale)		2		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3/10	Art. 14 – Contributo fondazione Museo della Shoah (parte corrente)		1		200.000,00	200.000,00	25.000,00
TOTALE M05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali P02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				14.188.187,50	14.190.000,00	10.875.000,00	

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
15/02	Testo unico in materia di sport	06.01	1	3.150.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00
11/09	Promozione, sostegno e diffusione della sicurezza nello sport		1	0,00	150.000,00	0,00
TOTALE M06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero P01 - Sport e tempo libero				3.150.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00
29/01 - 6/99	Fondo regionale per i giovani - associazioni giovanili (art. 82)	06.02	1	400.000,00	0,00	0,00
29/01	Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica		1	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE M06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero P02 - Giovani				450.000,00	50.000,00	0,00
26/07	Art. 31 – Promozione turistica manifestazioni tradizionali	07.01	1	900.000,00	900.000,00	900.000,00
26/07	Art. 31 – Promozione turistica manifestazioni tradizionali - Riscoprire la storia vissuta del Lazio		1	500.000,00	0,00	0,00
13/07	Sistema turistico laziale		1	850.000,00	850.000,00	600.000,00
13/07	Partecipazione manifestazioni fieristiche/Sistema turistico laziale - Art. 15, UNPLI		1	80.000,00	0,00	0,00
13/07	Partecipazione manifestazioni fieristiche/Sistema turistico laziale - Promozione turistico-culturale territori		1	70.000,00	0,00	0,00
13/07	Partecipazione manifestazioni fieristiche/Sistema turistico laziale - Itinerari turistici lazio meridionale		1	500.000,00	0,00	0,00
26/07	Art. 41, comma 4 – Fondo per lo sviluppo economico litorale laziale		2	3.200.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
4/06	Art. 175, c. 3 - Fondo per il turismo (c/capitale)		2	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M07 - Turismo P01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				6.600.000,00	3.750.000,00	9.500.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
5/07	Fondo regionale per l'abusivismo edilizio	08.01	2	400.000,00	400.000,00	0,00
12/04	Rimborso somme versate in eccedenza per pratiche di condono edilizio (l. 326/2003)		1	65.000,00	65.000,00	65.000,00
12/04	Art. 11 - Monitoraggio territorio e repressione abusivismo edilizio (c/capitale)		2	100.000,00	100.000,00	0,00
38/99	Norme per il governo del territorio - Art. 16, Comitato regionale per il territorio		1	105.000,00	105.000,00	105.000,00
55/76 - 38/99	Contributi per formazione strumenti urbanistici comunali e piani territoriali provinciali		2	200.000,00	200.000,00	400.000,00
5/02	Comitato regionale per il lavori pubblici		1	260.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE M08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa P01 - Urbanistica e assetto del territorio				1.130.000,00	1.130.000,00	830.000,00
10/04	Cooperative edilizie in difficoltà economiche	08.02	2	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa P02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				500.000,00	0,00	0,00
53/98 - 26/07	Art. 39, comma 1 – Difesa e tutela della costa laziale	09.01	2	1.500.000,00	5.450.000,00	10.000.000,00
27/06	Art. 63, comma 6 – Risanamento idrogeologico		2	12.100.000,00	0,00	0,00
53/98, art. 46	Prevenzione rischio idrogeologico		2	6.500.000,00	3.769.710,00	5.000.000,00
53/98 - 7/99	Manutenzione corsi d'acqua		2	2.722.406,92	2.663.224,16	0,00
53/98 - 7/99	Manutenzione corsi d'acqua (piano interventi manut. straordinaria Cons. Agro Pontino)		2	1.000.000,00	0,00	0,00
50/90	Manutenzione ordinaria opere idrauliche (parte corrente)		1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
50/90	Manutenzione straordinaria opere idrauliche (parte c/capitale)		2	600.000,00	600.000,00	500.000,00
TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P01 - Difesa del suolo				24.922.406,92	12.982.934,16	16.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
45/98	Funzionamento Arpa Lazio (parte corrente)	09.02	1	3.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
45/98	Attività Arpa Lazio monitoraggio acque - d.lgs. n. 156/2002 (parte corrente)		1	327.300,00	327.300,00	327.300,00
4/84 - 50/94	Bonifica (c/capitale)		2	6.810.159,73	5.882.947,56	0,00
TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				10.637.459,73	16.210.247,56	10.327.300,00
27/98 - 16/05	Art. 17 - Rifiuti aree inquinate (c/capitale)	09.03	2	550.000,00	650.000,00	1.100.000,00
	Art. 39 - Discariche dismesse (c/capitale)		2	4.500.000,00	5.500.000,00	12.500.000,00
	Artt. 3, 37 e 38 - Raccolta differenziata dei rifiuti		2	26.060.716,39	5.200.000,00	5.200.000,00
27/98	Finanziamenti ai comuni progetti miglioramento raccolta differenziata - d.lgs. n. 156/2002 (parte corrente)		1	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P03 - Rifiuti				34.110.716,39	14.350.000,00	20.800.000,00
6/96	Risorse idriche	09.04	1	2.300.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00
26/98	Servizio Idrico Integrato					
27/06	Art. 63, Tutela acque e gestione risorse idriche					
6/96	Risorse idriche Ponza e Ventotene					
48/90	Reti idriche e fognanti		2	0,00	4.035.000,00	0,00
TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P04 - Servizio idrico integrato				8.300.000,00	6.135.000,00	2.000.000,00
39/02	Risorse forestali (parte corrente)	09.05	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29/97	Aree naturali protette (corrente)		1	5.980.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00
29/97	Aree naturali protette (c/capitale)		2	556.750,04	556.750,04	556.750,04
29/97	Aree naturali protette (c/capitale) - Parco del Pineto		2	250.000,00	0,00	0,00
29/97	Aree naturali protette (corrente) - Iniziative 2019		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29/97	Aree naturali protette (corrente) - Monumento naturale La Frasca		1	50.000,00	0,00	0,00
29/97	Aree naturali protette (corrente) -Piani assetto parchi		1	100.000,00	0,00	0,00
66/88	Parco Regionale Appia Antica		1	180.000,00	180.000,00	0,00
TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				7.206.750,04	6.806.750,04	6.626.750,04

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
53/98	Art. 10, c. 1, l. a). Funzioni dei Comuni sul demanio lacuale (trasferite ai sensi dell'art. 17, c. 27, l.r. 9/2017)	09.06	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11/03	Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali (c/capitale)		2	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALE M09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente P06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				200.000,00	200.000,00	100.000,00
02/03	Art. 16 - Concorso regionale alla linea metropolitana "C"		2	17.000.000,00	15.000.000,00	33.817.676,98
30/98	Art. 3, c. 4, servizi linea regionali e interregionali		1	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
	Art. 31. Agevolazioni tariffarie	10.02	1	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
	Art. 30, c. 2 - Finanziamento TPL comuni		1	57.427.427,00	62.000.000,00	62.000.000,00
	Art. 30, c. 2 - Concorso finanziario Comune di Roma		1	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
9/03	Funzionamento Aremol		1	2.125.000,00	0,00	0,00
TOTALE M10 - Trasporti e diritto alla mobilità P02 - Trasporto pubblico locale				330.922.427,00	331.370.000,00	350.187.676,98
72/84 - 12/97	Manutenzione ordinaria porti vari e Autorità portuale Civitavecchia (parte corrente)		1	882.806,45	682.806,45	682.806,45
72/84	Interventi regionali per l'adeguamento del sistema portuale laziale	10.03	2	2.470.000,00	1.970.000,00	2.111.000,00
21/75	Autorità portuale Civitavecchia (parte c/capitale)		2	300.000,00	1.950.000,00	0,00
2/10	Servizio trasporto marittimo Laziomar		1	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
TOTALE M10 - Trasporti e diritto alla mobilità P03 - Trasporto per vie d'acqua				9.352.806,45	10.302.806,45	8.493.806,45
31/08	Art. 39 - Ristrutturazione e ampliamento comprensori sciistici Monte Terminillo e Monte Livata	10.04	2	6.026.800,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE M10 - Trasporti e diritto alla mobilità P04 - Altre modalità di trasporto				6.026.800,00	1.500.000,00	1.500.000,00
22/87	Grande viabilità		2	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4/06	Art. 55, c. 4 - Programma investimenti nel settore della viabilità		2	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4/06	Art. 72 - Realizzazione di parcheggi		2	200.000,00	400.000,00	0,00
12/02	Spese di funzionamento Astral	10.05	1	12.800.000,00	12.800.000,00	12.300.000,00
12/02	Interventi Astral - manutenzione ordinaria		1	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
12/02	Interventi Astral - manutenzione straordinaria		2	21.700.000,00	16.700.000,00	12.900.000,00
72/80	Costruzione e ristrutturazione strade provinciali e comunali		2	29.592,22	0,00	0,00
TOTALE M10 - Trasporti e diritto alla mobilità P05 - Viabilità e infrastrutture stradali				62.729.592,22	59.400.000,00	54.700.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
39/02	Prevenzione incendi boschivi e ricostruzione	11.01	1	4.700.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
39/02	Art. 67 - Contrasto incendi boschivi		1	2.000.000,00	200.000,00	0,00
27/88	C.N.S.A. - Corpo nazionale soccorso alpino		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE M11 - Soccorso civile P01 - Sistema di protezione civile			6.750.000,00	4.850.000,00	4.650.000,00
55/84	Interventi regionali per calamità - pronto intervento	11.02	2	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
	TOTALE M11 - Soccorso civile P02 - Interventi a seguito di calamità naturali			1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00
59/80 - 67/90	Asili nido	12.01	1	11.200.000,00	12.200.000,00	13.200.000,00
	TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			11.200.000,00	12.200.000,00	13.200.000,00
74/89	Barriere architettoniche edifici pubblici	12.02	2	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
74/89	Barriere architettoniche edifici pubblici - PEBA		2	100.000,00	150.000,00	0,00
8/87	Sotegno ai cittadini ciechi		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P02 - Interventi per la disabilità			650.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00
10/08	Promozione e tutela diritti civili e sociali e piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati	12.04	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
23/03	Interventi socio assistenziali relativi all'emigrazione					
10/08	Promozione e tutela diritti civili e sociali e piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati - Artt. 11 e 17, minori		1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10/08	Promozione e tutela diritti civili e sociali e piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati - Corridoi umanitari		1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10/08	Promozione e tutela diritti civili e sociali e piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati - Protezione umanitaria soggetti fragili e vulnerabili		1	300.000,00	300.000,00	0,00
23/03 - 10/08	Albo interpreti linguistici		1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			1.525.000,00	1.525.000,00	1.225.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
33/01	Interventi a sostegno della famiglia	12.05	1	100.000,00	150.000,00	100.000,00
TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P05 Interventi per le famiglie						
6/04	Emergenze socio-assistenziali piccoli comuni	12.07	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
11/04	art. 59. Borse studio figli caduti Nassiriya					
7/03	Contributi figli vittime operazioni di soccorso civile		1	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
58/90	Contributi associazioni	12.08	1	550.000,00	475.000,00	475.000,00
24/96	Cooperative sociali		1	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE M12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia P08 - Cooperazione e associazionismo						
27/06	Art. 19, comma 10 – Programma straordinario di ammodernamento tecnologico per Aziende Sanitarie e Istituti di ricovero e cura	13.05	2	16.655.972,03	14.500.000,00	15.000.000,00
TOTALE M13 - Tutela della salute P05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
2/04	Art. 71 - Progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS	13.07	1	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE M13 - Tutela della salute P07 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
				200.000,00	200.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
46/02 - 7/14, art. 2, c. 98	Contributo alle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR)	14.01	2	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
5/08	Internazionalizzazione delle PMI del Lazio		1	400.000,00	600.000,00	500.000,00
2/2/04	Art. 86 - Riqualificazione mercati aree pubbliche (parte corrente)		1	250.000,00	0,00	0,00
60/78	Insediamenti produttivi		2	3.750.000,00	0,00	0,00
7/88	Consorzi negli insediamenti produttivi		2	199.575,13	300.000,00	300.000,00
24/01	Alta Roma Spa		1	166.860,00	0,00	0,00
24/01	Tecnoborsa		1	1.640,00	0,00	0,00
TOTALE M14 - Sviluppo economico e competitività P01 - Industria, PMI e Artigianato				6.268.075,13	1.400.000,00	1.300.000,00
2/04	Art. 86 - Riqualificazione mercati aree pubbliche	14.02	2	250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
33/99, art. 5	Percorsi integrati assistiti		1	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE M14 - Sviluppo economico e competitività P02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				260.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13/08 - 9/10	Promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico	14.03	2	9.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
13/08	Promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico - APQ6 distretti tecnologici		2	4.700.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
TOTALE M14 - Sviluppo economico e competitività P03 - Ricerca e innovazione				14.600.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
21/02	Stabilizzazione occupazionale LSU	15.03	1	7.400.000,00	7.200.000,00	7.190.767,06
08/02	Art. 105 - Fondo solidarietà vittime sul lavoro		1	510.000,00	250.000,00	500.000,00
43/80 - 22/84 - 12/97, art. 29	Salari del personale ex L.285/77, in forza alle Università Agrarie di Tolfa e di Allumiere		1	196.868,03	196.868,03	196.868,03
TOTALE M15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale P03 - Sostegno all'occupazione				8.106.868,03	7.646.868,03	7.887.635,09
02/03	Art. 84 - comma 2, lett. b) - Interventi nel settore agricolo	16.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
14/06	Agriturismo e turismo rurale		1	200.000,00	0,00	0,00
14/06	Agriturismo e turismo rurale - Diversificazione attività agricole		1	100.000,00	0,00	0,00
17/95	Art. 51 - Contributi in favore degli ambiti territoriali di caccia (ATC)		1	2.100.000,00	750.000,00	750.000,00
38/99	Norme per il governo del territorio: art. 52, predisposizione del piano agricolo regionale (PAR)		1	200.000,00	100.000,00	60.000,00
12/11	Art. 1, comma 15 – Accesso al credito in agricoltura		1	10.000,00	0,00	0,00
2/95	Interventi ARSIAL (spese di parte corrente)		1	14.200.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00
2/95	Interventi ARSIAL (spese di parte corrente) - Campagna scuole e divulgazione enogastronomia		1	100.000,00	125.000,00	125.000,00
2/03	Art. 83, Promozione prodotti agricoli		1	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
21/01	Strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali		1	50.000,00	150.000,00	100.000,00
TOTALE M16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca P01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				18.960.000,00	15.125.000,00	14.035.000,00
17/95 - 17/15, art. 7, c. 2	Art. 43 - Convenzioni con Province e città metropolitana di Roma capitale per vigilanza venatoria e ittica	16.02	1	150.000,00	90.000,00	100.000,00
87/90	Patrimonio ittico		1	100.000,00	50.000,00	0,00
17/95	Art. 5 - Rimborso spese sostenute attività soccorso e detenzione temporanea fauna selvatica		1	100.000,00	100.000,00	150.000,00
17/95	Art. 43 - Contributi associazioni venatorie		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17/95	Art. 6 e 11 - Studi e indagini in materia faunistico venatoria		1	50.000,00	10.000,00	100.000,00
TOTALE M16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca P02 - Caccia e pesca				450.000,00	300.000,00	400.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e programma	Titolo spesa	2019	2020	2021
14/99	Art. 12 - Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni		1	1.000.000,00	0,00	0,00
3/04 - 10/05 - 27/06 - 12/11 - 14/08	art. 28, c. 1, l. a) - Opere pubbliche varie art. 33, c. 1, l. a) - Opere pubbliche varie art. 59 - Programma investimenti art. 1, c. 94-96 - Programma lavori pubblici art. 1, c. 38 - Finanziamenti straordinari	18.01	2	11.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
59/89	Deviazione traffico pesante Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella		1	300.000,00	0,00	0,00
39/03	Consorzio Castelli della sapienza (parte corrente)		1	200.000,00	0,00	0,00
	Consorzio Castelli della sapienza (c/capitale)		2	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE M18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali P01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				12.650.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
19/00	Cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale	19.01	1	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE M19 - Relazioni internazionali P01 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo				200.000,00	0,00	0,00

Legge di stabilità regionale 2019
ALLEGATO B

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. n. 2/2013, art. 5, comma 10	Quota delle maggiori entrate IRESA destinata ai comuni dell'intorno aeroportuale, come indennizzo alle popolazioni ivi residenti	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 650.000,00 € 580.000,00 € 70.000,00	€ 1.100.000,00 € 580.000,00 € 520.000,00	€ 1.100.000,00 - -
L.r. n. 4/2013, art. 33	Indennità e rimborso spese dei membri del Collegio dei revisori dei conti - come modificata dalla L.r. n. 12/2016, art. 35, comma 1, lettera p), numero 4)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 110.000,00 € 110.000,00 € 0,00	€ 110.000,00 € 110.000,00 € 0,00	€ 110.000,00 - -
L.r. n. 5/2013, art. 13	Prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 250.000,00 - -
L.r. n. 6/2013, art. 3 (l.r. 26/2009, art. 5)	Sviluppo reti musei, archivi storici e biblioteche enti locali	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 6/2013, art. 3 (l.r. 26/2009, art. 5)	Sviluppo reti musei, archivi storici e biblioteche enti locali - Valorizzazione e promozione dei siti archeologici e storici del Lazio	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 - -
L.r. n. 13/2013, art. 7	Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00	€ 600.000,00 - -
L.r. n. 2/2014	Sistema integrato regionale di protezione civile	11	Soccorso civile	01 02	Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali	1 e 2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 13.309.000,00 € 9.949.000,00 € 3.360.000,00	€ 8.309.000,00 € 6.449.000,00 € 1.860.000,00	€ 8.339.500,00 - -
L.r. n. 2/2014	Art. 26 bis - Razionalizzazione del servizio NUE 112 (oneri per il personale)	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 3.800.000,00 € 4.300.000,00 -€ 500.000,00	€ 3.800.000,00 € 4.300.000,00 -€ 500.000,00	€ 3.800.000,00 - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. n. 4/2014	Fondo per il contrasto alla violenza di genere e per la promozione delle pari opportunità	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.250.000,00 € 1.000.000,00 € 250.000,00	€ 1.275.000,00 € 1.000.000,00 € 275.000,00	€ 1.275.000,00 -
L.r. n. 6/2014	Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica	13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 -
L.r. n. 5/2014	Fondo regionale per la ripubblicizzazione delle acque	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. n. 7/2014, art. 2, comma 85 (art. 2, cc. 46-50, l.r. 9/2010)	Programma straordinario per l'impiantistica sportiva	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 2.600.000,00 € 3.250.000,00 -€ 650.000,00	€ 2.400.000,00 € 0,00 € 2.400.000,00	€ 2.400.000,00 -
L.r. n. 7/2014, art. 2, comma 89	Compartecipazione alla spesa sociale per le R.S.A. - Così come modificata dalla l.r. n. 12/2016, art. 6, comma 3	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 41.500.000,00 € 44.500.000,00 -€ 3.000.000,00	€ 40.000.000,00 € 44.500.000,00 -€ 4.500.000,00	€ 40.000.000,00 -
L.r. n. 7/2014, art. 2, comma 100	Reti di imprese tra attività economiche su strada (c/capitale)	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 3.300.000,00 € 3.300.000,00 € 0,00	€ 2.500.000,00 € 0,00 € 2.500.000,00	€ 2.500.000,00 -
L.r. n. 7/2014, art. 2, commi 129 e 130	Valorizzazione del patrimonio culturale dei Castelli romani attraverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli romani	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00	€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 300.000,00 -
L.r. 12/2014, art. 4	Iniziative a favore del mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF S.p.A.	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 2.977.000,00 € 2.977.000,00 € 0,00	€ 940.000,00 € 940.000,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. 12/2014, art. 5	Spese di funzionamento LazioCrea S.p.A.	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 68.600.000,00 € 69.100.000,00 -€ 500.000,00	€ 68.600.000,00 € 69.100.000,00 -€ 500.000,00	€ 68.600.000,00 -
L.r. n. 15/2014, art. 7	Partecipazione della Regione alla Fondazione RomaEuropa arte e cultura	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 300.000,00 -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. n. 15/2014, art. 7	Partecipazione della Regione a fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale (Teatro di Roma; Accademia Naz. Santa Cecilia; Teatro dell'Opera)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 3.570.000,00 € 0,00 € 3.570.000,00	€ 3.570.000,00 € 0,00 € 3.570.000,00	€ 3.570.000,00 - -
L.r. n. 15/2014, art. 11	Rievocazioni storiche	07	Sviluppo e valorizzazione del turismo	01	Turismo	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00 - -
L.r. n. 15/2014, art. 23	Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo - Interventi di parte corrente	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.375.000,00 € 1.000.000,00 € 375.000,00	€ 1.075.000,00 € 0,00 € 1.075.000,00	€ 1.000.000,00 - -
L.r. n. 15/2014, art. 24	Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00	€ 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00	€ 500.000,00 - -
L.r. n. 17/2014, art. 2, commi 4-7	Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 3/2015, art. 26	Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato laziale	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 750.000,00 € 0,00 € 750.000,00	€ 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00	€ 500.000,00 - -
L.r. n. 4/2015, art. 12, comma 1, lettera a)	Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre spese di parte corrente	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 350.000,00 € 300.000,00 € 50.000,00	€ 350.000,00 € 300.000,00 € 50.000,00	€ 150.000,00 - -
L.r. n. 4/2015, art. 12, comma 1, lettera a)	Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre spese in conto capitale	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 - -
L.r. n. 4/2015, art. 12, comma 1, lettera b)	Fondo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la conservazione e il controllo della stessa, al di fuori delle aree naturali protette	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00	€ 300.000,00 - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. 4/2015, art. 12, comma 1, lettera c)	Concessione di contributi sui premi per contratti assicurativi diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 40.000,00 - -
L.r. n. 5/2015, art. 12	Sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 23.672.500,00 € 23.672.500,00 € 0,00	€ 23.672.500,00 € 0,00 € 23.672.500,00	€ 23.672.500,00 - -
L.r. n. 5/2015 - legge di stabilità 2019, art. 1	Sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale - Educazione social media	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00	€ 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00	€ 75.000,00 - -
L.r. n. 6/2015	Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 - -
L.r. n. 13/2015, art. 5	Banca dati sulla gestione delle risorse idriche	08	Statistica e sistemi informativi	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00	€ 30.000,00 - -
L.r. n. 14/2015 - l.r. n. 7/2018, artt. 78 - 79	Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o vittime di usura o di estorsione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00	€ 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00	€ 1.500.000,00 - -
L.r. n. 17/2015, art. 5, comma 3	Istituzione del servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00	€ 400.000,00 € 400.000,00 € 0,00	€ 400.000,00 - -
L.r. n. 17/2015, art. 7, comma 5	Trasferimento risorse agli enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma Capitale - Centri per l'impiego	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 0,00 € 5.815.000,00 -€ 5.815.000,00	€ 0,00 € 5.815.000,00 -€ 5.815.000,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 17/2015, art. 7, comma 3, lett. a) e b)	Trasferimento risorse agli enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma Capitale - Assistenza alunni disabili	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 0,00	€ 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 0,00	€ 8.000.000,00 - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. n. 17/2015, art. 7	Trasferimento risorse agli enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma Capitale - Spese funzionamento delega funzioni in materia di istruzione e formazione professionale	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 4.800.000,00 € 5.800.000,00 -€ 1.000.000,00	€ 4.800.000,00 € 5.800.000,00 -€ 1.000.000,00	€ 4.800.000,00 -
L.r. n. 17/2015, art. 7, comma 20	Fondo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i beni, i servizi e le attività culturali	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 660.000,00 € 0,00 € 660.000,00	€ 660.000,00 € 0,00 € 660.000,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 17/2015, art. 7, comma 21	Oneri relativi alle spese di funzionamento conseguenti all'incremento del personale trasferito o ricollocato presso la Regione (parte corrente)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00	€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00	€ 1.000.000,00 - -
L.r. n. 2/2016	Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 6/2016	Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 8/2016, art. 10, comma 1, lett. a)	Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte corrente	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 8/2016, art. 10, comma 1, lett. b)	Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – interventi in conto capitale	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 9/2016, art. 7, comma 1, lett. b)	Fondo per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria in favore delle società di mutuo soccorso	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 0,00 € 200.000,00 -€ 200.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 11/2016	Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 e altri	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1 e 2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 54.273.607,83 € 56.496.392,17 -€ 2.222.784,34	€ 51.060.000,00 € 55.700.000,00 -€ 4.640.000,00	€ 49.370.000,00 - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. n. 12/2016, art. 3, comma 2	Gestione e conservazione delle fasce frangivento di proprietà regionale in Agro Pontino (modifiche alla l.r. 2 maggio 1995, n. 22)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	1	2019-2021 legislazione vigente	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
L.r. n. 12/2016, art. 9, comma 4	Partecipazione agli organismi pubblici che gestiscono le aree naturali protette - Non applicazione dell'articolo 2, comma 62, della l.r. n. 7/2014.	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	2019-2021 legislazione vigente	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
L.r. n. 12/2016, art. 10, comma 5	Subentro del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi nell'esercizio delle funzioni già esercitate dall'azienda speciale "Lago di Canterno"	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	2019-2021 legislazione vigente	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
L.r. n. 13/2016, art. 36, comma 3	Dotazione finanziaria del "Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021 legislazione vigente	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
L.r. n. 17/2016, art. 3, cc. 13-19	Struttura a supporto dell'attività del Garante regionale per le MPPI (micro, piccole e medie imprese)	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1	2019-2021 legislazione vigente	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
L.r. n. 17/2016, art. 3, cc. 42-45	Sostegno nei confronti degli studenti universitari delle famiglie svantaggiate	04	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	1	2019-2021 legislazione vigente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
							Variazione	€ 380.000,00	€ 0,00	
L.r. n. 17/2016, art. 3, cc. 46-52	Città della cultura della Regione Lazio	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021 legislazione vigente	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							Variazione	€ 100.000,00	€ 0,00	
L.r. n. 17/2016, art. 3, c. 62	Consulta per la salute mentale (Modifiche alla l.r. n. 6/2006)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021 legislazione vigente	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	
L.r. n. 17/2016, art. 3, cc. 95-97	Contratto di fiume quale strumento di programmazione per le politiche di bacino e sottobacino idrografico	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	2	2019-2021 legislazione vigente	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
							Variazione	€ 0,00	€ 0,00	

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. n. 17/2016, art. 3, cc. 126-136	Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle unioni di comuni montani (comma 135, lett. a))	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 6.300.000,00 € 6.300.000,00 € 0,00	€ 6.300.000,00 € 6.300.000,00 € 0,00	€ 6.300.000,00 - -
L.r. n. 17/2016, art. 3, cc. 126-136	Fondo per il riordino dell'associazionismo comunale e trasformazione delle comunità montane (comma 135, lett. b))	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 2.000.000,00 -€ 1.000.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 1/2017, art. 8, c. 1, lett. a)	Fondo per la promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi, alimentari ed ambientali – Interventi di parte corrente	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 2/2017, art. 18, c. 1, lett. a)	Fondo per la promozione della RCL – Interventi di parte corrente (Rete dei cammini del Lazio)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00	€ 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00	€ 75.000,00 - -
L.r. n. 2/2017, art. 18, c. 1, lett. b)	Fondo per la promozione della RCL – Interventi in conto capitale (Rete dei cammini del Lazio)	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 300.000,00 - -
L.r. n. 3/2017, art. 6	Fondo per gli interventi in conto capitale relativi agli ecomusei regionali - parte corrente	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 100.000,00 -€ 100.000,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 3/2017, art. 6	Fondo per gli interventi in conto capitale relativi agli ecomusei regionali - parte in c/capitale	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 5/2017, art. 19, c. 1	Fondo per il servizio civile regionale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione ed associazionismo	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 350.000,00 € 575.000,00 -€ 225.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. n. 9/2017, art. 4, c. 5	Fondo regionale per la progettazione di infrastrutture di interesse locale	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 200.000,00 € 0,00	€ 200.000,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. n. 9/2017, art. 7, c. 5	Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 4.600.000,00 € 3.600.000,00 € 1.000.000,00	€ 2.600.000,00 € 600.000,00 € 2.000.000,00	€ 5.000.000,00 - -
L.r. n. 9/2017, art. 9, c. 5	Fondo regionale per contenziosi connessi a sentenze esecutive	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 700.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. n. 9/2017, art. 11, c. 4	Spese relative all'assistenza sanitaria integrativa in favore del personale dipendente	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.700.000,00 € 1.700.000,00	€ 1.700.000,00 € 1.700.000,00	€ 1.700.000,00 -
L.r. n. 9/2017, art. 11, c. 5	Interventi di supporto alla genitorialità in favore del personale dipendente non dirigente della Giunta e del Consiglio regionale	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 211.000,00 € 211.000,00	€ 211.000,00 € 211.000,00	€ 211.000,00 -
L.r. n. 9/2017, art. 12	Risorse per i comuni per le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. n. 18/2007 (sviluppo della valle dell'Aniene)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.150.000,00 € 1.000.000,00	€ 1.100.000,00 € 0,00	€ 1.110.000,00 -
L.r. n. 9/2017, art. 16, c. 5, lett. a)	Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte corrente	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 0,00	€ 1.000.000,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. n. 9/2017, art. 16, c. 5, lett. b)	Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto capitale	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 300.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00 -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. n. 9/2017, art. 17, c. 31	Modifiche all'articolo 30 della L.r. n. 12/2016 e successive modifiche, in riferimento all'istituzione della "Riserva naturale della sughereta di Pomezia"	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00	€ 100.000,00 - -
L.r. n. 9/2017, art. 17, c. 64	Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1988, n. 22 (Contributo regionale a favore dell'osservatorio astronomico di Campocattino) - Istituzione del "Fondo per l'osservatorio astronomico di Campocattino"	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 9/2017, art. 17, c. 85	Modifiche alla L.r. n. 15/2015 ed istituzione della voce di spesa "iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea" per le finalità di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 11/2017, art. 15, c. 1, lett. a)	Fondo per favorire la mobilità nuova e la mobilità ciclistica - Interventi di parte corrente	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 11/2017, art. 15, c. 1, lett. b)	Fondo per favorire la mobilità nuova e la mobilità ciclistica - Interventi in conto capitale	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 800.000,00 € 200.000,00	€ 2.300.000,00 € 0,00 € 2.300.000,00	€ 2.500.000,00 - -
L.r. n. 3/2018, art. 6	Fondo per l'abbattimento delle liste e dei tempi di attesa nella sanità	13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 0,00	€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 0,00	€ 2.500.000,00 - -
L.r. n. 6/2018	Spese di personale e di funzionamento dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)	04	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 22.800.000,00 € 19.180.000,00 3.620.000,00 €	€ 22.800.000,00 € 18.800.000,00 4.000.000,00 €	€ 22.800.000,00 - -
L.r. n. 6/2018, art. 26, c. 2 (modifica art. 27 L.r. n. 16/1996)	Devoluzione tassa per il diritto allo studio universitario a DISCO	04	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 40.000.000,00 € 0,00 € 40.000.000,00	€ 40.000.000,00 € 0,00 € 40.000.000,00	€ 40.000.000,00 € 0,00 € 40.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. n. 7/2018, art. 21, c. 8	Spese per l'istituzione del Catasto regionale degli impianti termici	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 0,00 €	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 21, c. 9	Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi di parte corrente	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 21, c. 9	Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi in conto capitale	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 21, c. 16	Spese per promuovere la realizzazione di impianti solari ed eolici di piccola e media scala negli edifici condominiali	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 26, cc. 3 e 4	Percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Sostegno all'occupazione	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 450.000,00 € 450.000,00 € 0,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 31 - L.r. n. 17/2004	Rilancio e riqualificazione del settore estrattivo	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 50, c. 1	Modifica all'articolo 2 della L.r. n. 4/2013, relativo al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del consiglio regionale	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.366.000,00 € 0,00 € 1.366.000,00	€ 1.384.500,00 € 0,00 € 1.384.500,00	€ 0,00
L.r. n. 7/2018, art. 50, cc. 2, 3 e 5	Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del Consiglio della X legislatura	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 2.000.000,00 € 0,00 € 2.000.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
L.r. n. 7/2018, art. 50, cc. 6 e 7	Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati entro la fine della IX legislatura non titolari dell'assegno vitalizio regionale	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
L.r. n. 7/2018, art. 57, c. 1	Modifiche all'art. 1, c. 79, della l.r. n. 12/2011 - Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni (parte corrente)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 500.000,00 € 0,00	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. n. 7/2018, art. 57, c. 1	Modifiche all'art. 1, c. 79, della l.r. n. 12/2011 - Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni (parte c/capitale)	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 700.000,00 € 700.000,00 € 0,00	€ 700.000,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. n. 7/2018, art. 67, cc. 4 e 5	Aumenti di capitale deliberati dalle società controllate dalla Regione per finanziare nuovi investimenti o attivare nuove attività	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.500.000,00 € 0,00 € 1.500.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. n. 7/2018, art. 72	Contributi associazioni per conservazione e promozione storia e cultura delle donne, sostegno libertà femminile e prevenzione e contrasto violenza di genere	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 -
L.r. n. 7/2018, art. 74	Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00	€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00	€ 0,00 -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 8	Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 50.000,00 -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 9	Intervento straordinario per la valorizzazione e la promozione del territorio del comune di Canale Monterano e in particolare dell'antico abitato di Monterano	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 10	Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente	14	Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 11	Fondo per l'autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 12	Interventi socioassistenziali per soggetti affetti da SLA	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00	€ 1.000.000,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 13 e 14	Trattamento e trasformazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE)	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 15 e 16	Corsi di formazione alla guida sicura	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 17, 18, 19, 20, 21	Sostegno al reddito nel settore dell'olivicoltura e della castanicoltura	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 22, 23 e 24	Fondo per il sostegno all'impiantistica pubblica	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 4.000.000,00 € 0,00 € 4.000.000,00	€ 5.000.000,00 € 0,00 € 5.000.000,00	€ 5.000.000,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 25	Realizzazione di un hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria nel comune di Anagni	13	Tutela della salute	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 200.000,00 - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 26	Attività di interpretariato LIS presso gli ospedali pubblici	13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 27	Interventi per il miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza e il potenziamento della rete di distribuzione nel servizio idrico integrato dell'APS (Acqua Pubblica Sabina) - parte corrente	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - € 0,00
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 27	Interventi per il miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza e il potenziamento della rete di distribuzione nel servizio idrico integrato dell'APS (Acqua Pubblica Sabina) - parte in conto capitale	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Servizio idrico integrato	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 28	Sostegno psicologico qualificato e gratuito ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio a causa di eventi sismici	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 29, 30 e 31.	Misure urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 32	Studio epidemiologico sulla salute degli agenti delle polizie locali del Lazio	13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 33 e 34	Realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici	10	Trasporti e diritto alla mobilità	04	Altre modalità di trasporto	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 35	Inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi e ragazze ospitati nelle strutture a ciclo residenziale per minori	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 36	Funzionamento del laboratorio Smart City Lazio	14	Sviluppo economico e competitività	03	Ricerca e innovazione	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 37	Istituzione della giornata della "Gioventù per i diritti umani"	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 38	Istituzione della fiera agroalimentare a Roma	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 39	Fondo per la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione ed associazionismo	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00	€ 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00	€ 150.000,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 45	Fondo regionale per la manutenzione ordinaria degli incubatori ittici	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 46	Fondo per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni	13	Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 120.000,00 € 0,00 € 120.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 47, 48, 49, 50, 51 e 52	Fondo per i malati oncologici	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 53, 54, 55, 56 e 57	"Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva" - interventi di parte corrente	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -

Legge regionale	Oggetto	M	Missione	P	Programma	Titolo spesa	2019-2021 - legislazione vigente	2019	2020	2021
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 53, 54, 55, 56 e 57	"Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva" - interventi in conto capitale	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 70.000,00 € 0,00 € 70.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 58	Valorizzazione e promozione del territorio tramite i beni culturali	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 59 e 60	Campagne per la tutela ambientale	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00	€ 25.000,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 61	Interventi per la tutela della salute delle donne, del diritto alla maternità ed alla genitorialità	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 62 e 63	Contenimento degli attacchi dei lupi e canidi al bestiame	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 64 e 65	Recupero e reinserimento sociale dei soggetti autori dei reati	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	1	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00	€ 20.000,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 66	Indennizzo per i danni causati alle aziende agricole dagli eventi atmosferici del 6 novembre 2016	11	Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, cc. 67, 68 e 69	Spese per interventi finalizzati alla fruibilità pubblica di spazi nelle aree portuali	10	Trasporti e diritto alla mobilità	03	Trasporto per vie d'acqua	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00	€ 0,00 € 0,00 € 0,00	€ 0,00 - -
legge di stabilità 2019 - art. 4, c. 70	Interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	2	2019-2021 legislazione vigente Variazione	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00	€ 100.000,00 - -

Legge di stabilità regionale 2019
ALLEGATO C

**Elenco dei settori di attività economica della classificazione delle
attività economiche (ATECO) 2007 di cui all'articolo 2, comma 2.**

Codice ATECO	Denominazione
08.11	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
08.12	Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino
08.91	Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti
08.92	Estrazione di torba
08.93	Estrazione di sale
08.99	Estrazione di altri minerali da cave e miniere nca
10.11	Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)
10.12	Lavorazione e conservazione di carne di volatili
10.13	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
10.31	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39	Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
10.41	Produzione di oli e grassi
10.42	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51	Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte
10.52	Produzione di gelati
10.61	Lavorazione delle granaglie
10.62	Produzione di amidi e di prodotti amidacei
10.71	Produzione di pane, prodotti di pasticceria freschi
10.72	Produzione di fette biscottate e di biscotti, produzione di prodotti di pasticceria conservati
10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81	Produzione di zucchero
10.82	Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83	Lavorazione del tè e del caffè
10.84	Produzione di condimenti e spezie
10.85	Produzione di pasti e piatti preparati
10.86	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89	Produzione di prodotti alimentari nca
10.91	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

Allegato C
Legge di stabilità 2019

10.92	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11.01	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02	Produzione di vini da uve
11.03	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05	Produzione di birra
11.06	Produzione di malto
11.07	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia*
13.10	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20	Tessitura
13.30	Finissaggio dei tessili
13.91	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92	Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.93	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96	Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali
13.99	Fabbricazione di altri prodotti tessili nca
14.11	Confezione di abbigliamento in pelle
14.12	Confezione di indumenti da lavoro
14.13	Confezione di altro abbigliamento esterno
14.14	Confezione di biancheria intima
14.19	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori
15.20	Fabbricazione di calzature
17.11	Fabbricazione di pasta-carta
17.12	Fabbricazione di carta e cartone
17.21	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
17.22	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23	Fabbricazione di prodotti cartotecnici
17.24	Fabbricazione di carta da parati
17.29	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
20.30	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)
20.41	Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura
20.42	Fabbricazione di profumi e cosmetici
23.31	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

*Escluse le imprese esercenti attività di produzione di bibite analcoliche, bibite analcoliche aromatizzate e/o edulcorate.

Allegato C
Legge di stabilità 2019

23.32	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.70	Taglio, modellatura e finitura di pietre
25.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo
25.61	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62	Lavori di meccanica generale
25.71	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
25.72	Fabbricazione di serrature e cerniere
25.73	Fabbricazione di utensileria
26.51	Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi quelli ottici)
26.52	Fabbricazione di orologi
26.60	Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
26.70	Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche
27.31	Fabbricazione di cavi a fibra ottica
27.32	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33	Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
27.40	Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
28.11	Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.21	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.41	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili
30.30	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

Allegato C
Legge di stabilità 2019

31.01	Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi
31.02	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03	Fabbricazione di materassi
31.09	Fabbricazione di altri mobili
72.11	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

Legge di stabilità regionale 2019
ALLEGATO D

**Elenco dei settori di attività economica della classificazione delle
attività economiche (ATECO) 2007 di cui all'articolo 2, comma 3**

<i>Codice ATECO</i>	<i>Denominazione</i>
21.10	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

Legge di stabilità regionale 2019
ALLEGATO E

Elenco dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a)

<i>Denominazione Comune</i>
Accumoli
Acquafondata
Acquapendente
Acuto
Affile
Alatri
Allumiere
Alvito
Amaseno
Amatrice
Anticoli Corrado
Antrodoco
Arcinazzo Romano
Arsoli
Ascrea
Atina
Bassiano
Belmonte Castello
Belmonte in Sabina
Borbona
Borgo Velino
Borgorose
Camerata Nuova
Campodimele
Campoli Appennino
Canepina

Cantalice
Canterano
Capranica Prenestina
Carpineto Romano
Casalattico
Casape
Casaprota
Casperia
Castel di Tora
Castel Madama
Castel San Pietro Romano
Castel Sant'Angelo
Castro dei Volsci
Cerreto Laziale
Cervara di Roma
Ciciliano
Cineto Romano
Cittaducale
Cittareale
Collalto Sabino
Colle di Tora
Colle San Magno
Collegiove
Collepardo
Colli sul Velino
Colonna
Concerviano
Configni
Contigliano
Coreno Ausonio

Cottanello
Esperia
Fiamignano
Filettino
Fiuggi
Fontana Liri
Fumone
Gallinaro
Gerano
Giuliano di Roma
Gorga
Gradoli
Greccio
Grotte di Castro
Guarcino
Itri
Jenne
Labro
Latera
Lenola
Leonessa
Licenza
Longone Sabino
Maenza
Marcellina
Marcetelli
Micigliano
Mompeo
Montasola
Monte Porzio Catone

Monte San Biagio
Monte San Giovanni in Sabina
Montebuono
Monteflavio
Montelanico
Monteleone Sabino
Montenero Sabino
Morolo
Morro Reatino
Nespolo
Norma
Onano
Orvinio
Paganico Sabino
Pastena
Patrica
Percile
Pescorocchiano
Pescosolido
Petrella Salto
Picinisco
Pico
Piglio
Pisoniano
Poggio Bustone
Poggio Catino
Poggio Mirteto
Poggio Moiano
Poli
Posta

Allegato E
Legge di stabilità 2019

Pozzaglia Sabina
Proceno
Prossedi
Rieti
Riofreddo
Rivodutri
Rocca Canterano
Rocca d'Arce
Rocca di Cave
Rocca Massima
Rocca Santo Stefano
Rocca Sinibalda
Roccagiovine
Roccagorga
Roccantica
Roccasecca dei Volsci
Roiate
Roviano
Salisano
Sambuci
San Biagio Saracinisco
San Cesareo
San Donato Val di Comino
San Gregorio da Sassola
San Polo dei Cavalieri
San Vittore del Lazio
Sant'Andrea del Garigliano
Santopadre
Saracinesco
Segni

Settefrati
Sonnino
Sora
Spigno Saturnia
Subiaco
Supino
Terelle
Tolfa
Torre Cajetani
Torri in Sabina
Torricella in Sabina
Trevi nel Lazio
Trivigliano
Turania
Vacone
Valentano
Vallecorsa
Vallemaio
Vallepietra
Vallerotonda
Vallinfreda
Varco Sabino
Veroli
Vico nel Lazio
Vicovaro
Villa Latina
Villa Santo Stefano
Viticuso
Vivaro Romano

Legge di stabilità regionale 2019
ALLEGATO F

**Elenco dei settori e sottosettori di attività economica della classificazione delle
attività economiche (ATECO) 2007 di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a)**

Codice ATECO	Denominazione
16.10	Taglio e piallatura del legno
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.31.00	Intonacatura e stuccatura
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
47.11	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
47.19	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.21	Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24	Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati
47.25	Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26	Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29	Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.41	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.52	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati
47.53	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.54	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
47.61	Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

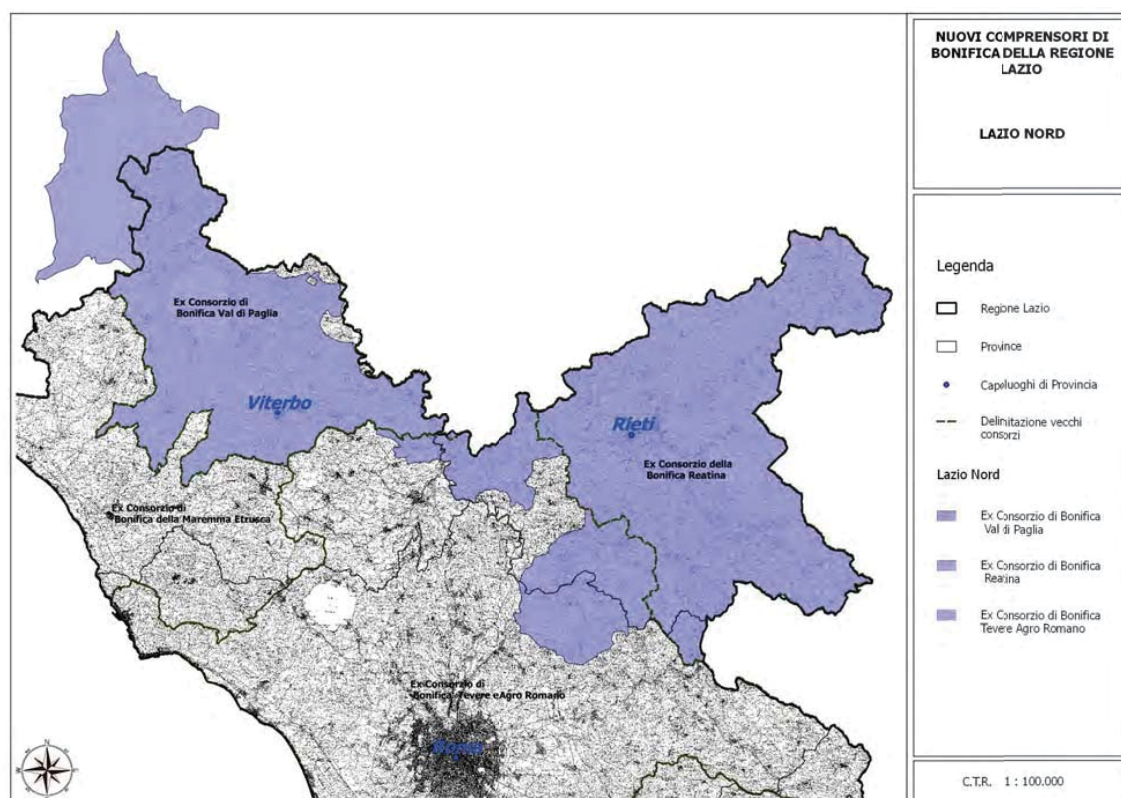
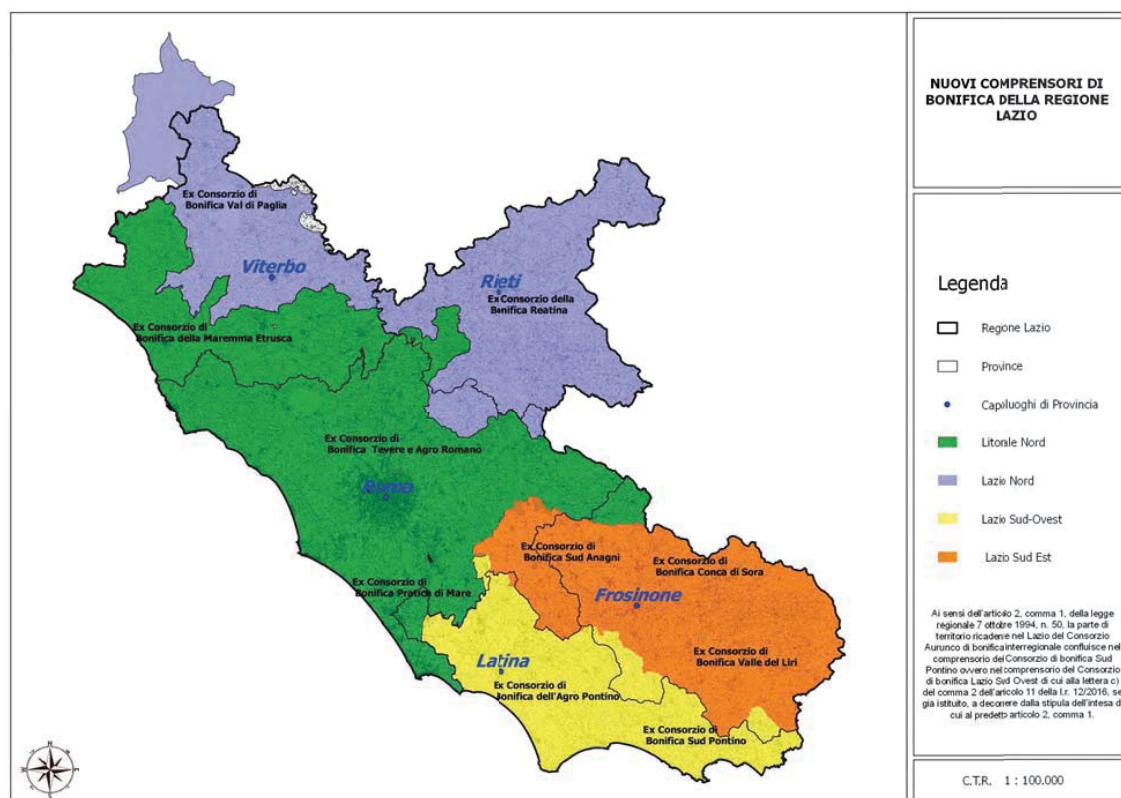
Allegato F
Legge di stabilità 2019

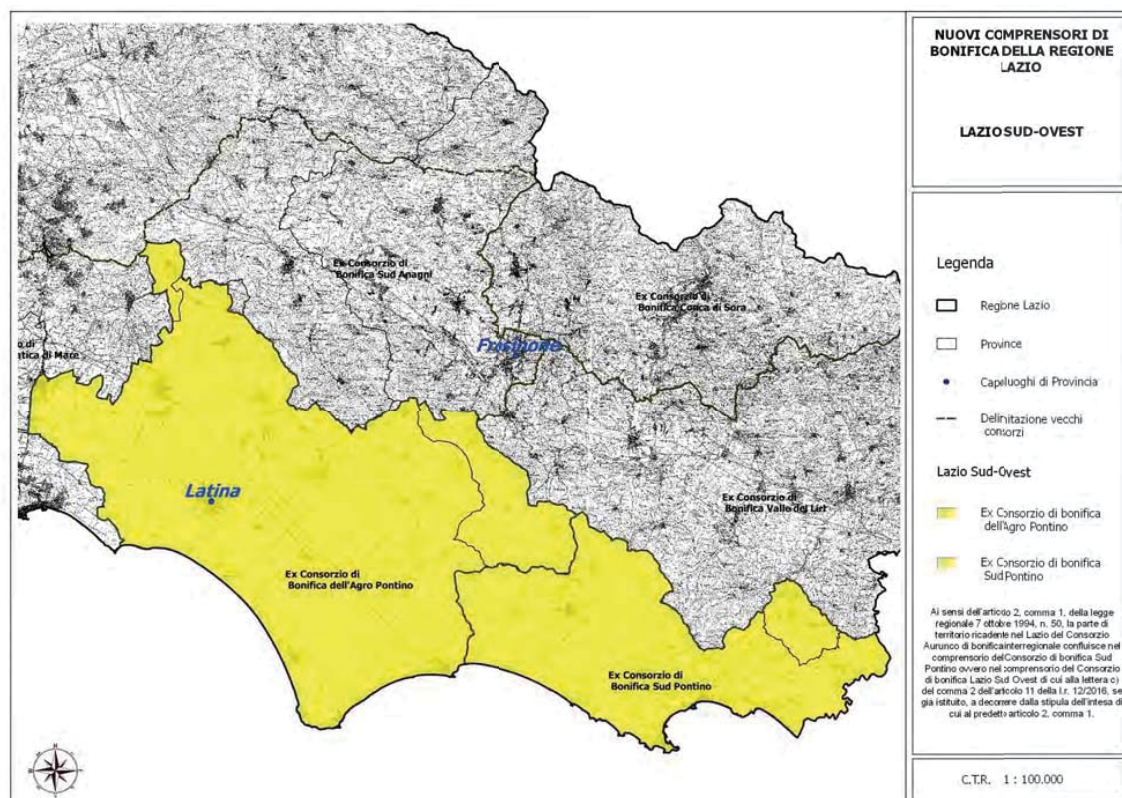
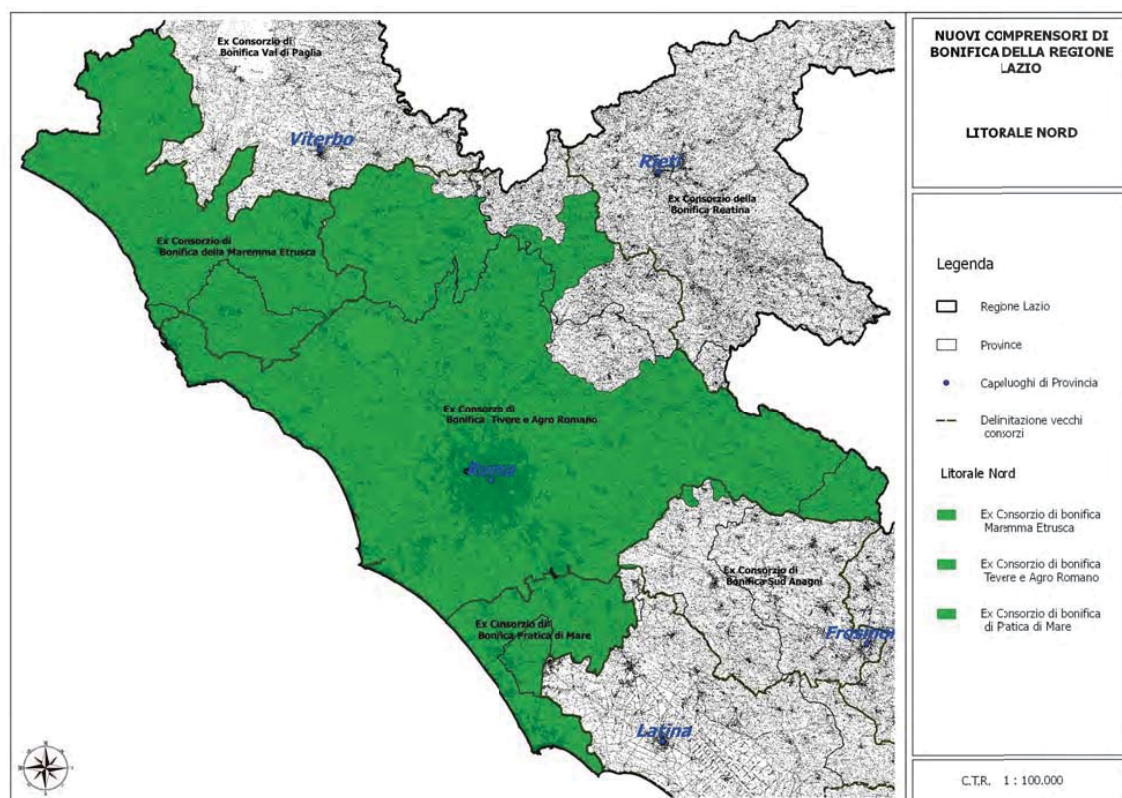
47.62	Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati
47.63	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64	Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.65	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.73	Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
47.74	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76	Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.81	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.82	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.91	Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet
47.99	Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina

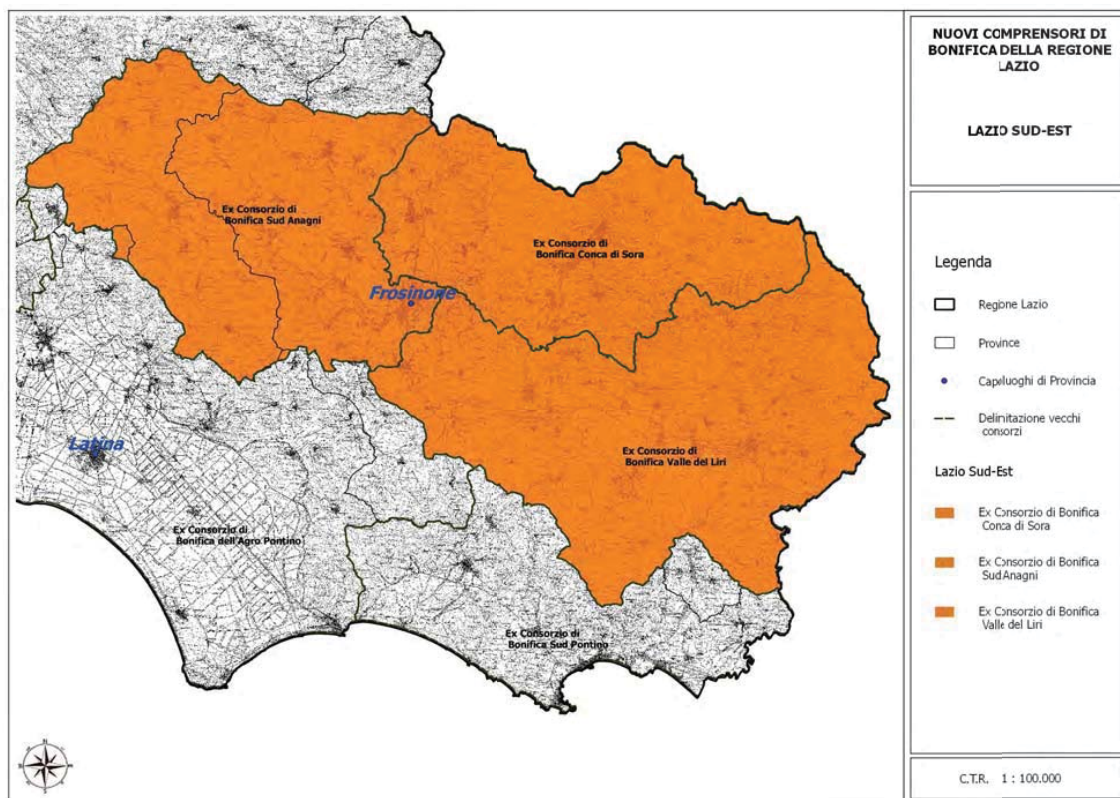
Legge di stabilità regionale 2019
ALLEGATO G

Allegato C
(ARTICOLO 11, COMMA 13, LETTERA L)

CARTOGRAFIA DEI COMPENSORI DEI
CONSORZI DI BONIFICA







Comprensorio Lazio Nord

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini:

A NORD: a partire dal comune di Acquapendente proseguendo lungo il confine regionale tra Lazio e Umbria, tra Lazio e Marche fino al comune di Accumuli dove si incontrano i confini tra Lazio, Marche e Abruzzo.

- ❖ Vengono inglobati parzialmente i territori dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani ed interamente il comune San Casciano, in Provincia di Siena, parzialmente i territori dei comuni di Castell'Azzara e Sorano, in provincia di Grosseto (compresi nel già Consorzio di bonifica di Val di Paglia Superiore).
- ❖ Nove comuni della provincia di Viterbo ricadono nel Consorzio di bonifica Tevere Nera: Castiglione in Teverina totalmente ed i restanti otto comuni solo parzialmente: Orte, Bassano in Teverina, Bomarzo, Bagnoregio, Civitella d'Agliano, Graffignano, Viterbo, Vitorchiano.

A SUD: a partire dal punto di confine fra i territori comunali di Vetralla, Caprarola e Viterbo, confine fra Viterbo e Caprarola, confine fra Viterbo e Canepina, confine fra Soriano nel Cimino e Canepina, confine fra Soriano nel Cimino e Vallerano, confine fra Soriano nel Cimino e Vignanello, confine fra Vasanello e Vignanello, confine fra Gallese e Corchiano, confine fra Gallese e Civita Castellana, confine fra Magliano Sabina e Civita Castellana, confine fra Civita Castellana e Collevocchio fino al punto di intersezione del confine fra i comuni di Collevocchio, Sant'Oreste e Stimigliano, lungo il confine fra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del confine fra Fiano Romano, Montopoli di Sabina e Montelibretti, dal confine fra Fiano Romano e Montelibretti, confine fra Montelibretti e Capena, confine fra Montelibretti e Monterotondo, confine fra Palombara Sabina e Monterotondo, confine fra Palombara Sabina e Mentana, confine fra Palombara Sabina e Sant'Angelo Romano, confine fra Palombara Sabina e Guidonia Montecelio, confine fra Palombara Sabina e San Polo dei Cavalieri, confine fra Monteflavio e San Polo dei Cavalieri, confine fra Monteflavio e Licenza, lungo il confine fra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del confine fra Orvinio, Vallinfreda e Percile, dal confine tra Vallinfreda e Cineto Romano, confine tra Cineto Romano e Riofreddo, confine tra Riofreddo e Roviano, confine fra Riofreddo e Arsoli fino al confine regionale fra Lazio ed Abruzzo.

- ❖ Sono inclusi il comune di Gallese in provincia di Viterbo, i comuni di Magliano Sabina, Collevocchio, Tarano, Torri in Sabina, Montebuono, Vacone, Configni, Montasola, Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Casperia, Roccantica, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Salisano, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo in provincia di Rieti ed i comuni di Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina in provincia di Roma (ricadenti nel già Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano).

AD EST: a partire dal comune di Accumuli dove si incontrano i confini tra Lazio, Marche e Abruzzo, segue il confine tra Lazio ed Abruzzo fino al punto di intersezione dei comuni di Oricola, Riofreddo e Arsoli.

AD OVEST: a partire dal comune di Acquapendente, scendendo in direzione sud-ovest lungo il confine regionale tra Lazio e Toscana, seguendo il confine della provincia di Grosseto fino al Fiume Fiora; ne segue

il corso verso valle fino alla confluenza del Fosso Timone, lungo il quale si svolge sino in prossimità della provinciale Montalto - Canino; segue il confine con il Comune di Canino e quindi con il Comune di Tuscania fino al Torrente Arrone; risale lungo il corso dell'Arrone fino alla località Guado Pescarolo, da qui taglia il comune di Tuscania fino all'intersezione con il Fiume Marta; segue il confine tra i comuni di Monte Romano e Viterbo, confine tra Viterbo e Vetralla, fino al punto di intersezione tra i comuni di Viterbo, Caprarola e Vetralla.

Comprensorio Litorale Nord

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini:

A NORD: partendo dalla costa del mar Tirreno, si svolge lungo il fosso del Tafone, fino alla confluenza del fosso di Pian dei Cangani; segue quest'ultimo fino alla strada Aurelia; riprende il corso del Tafone circa un chilometro e mezzo a monte di tale strada e segue il fosso stesso fino al confine con la provincia di Grosseto piegando verso Est fino al Fiume Fiora; ne segue il corso verso valle fino alla confluenza del Fosso Timone, lungo il quale si svolge sino in prossimità della provinciale Montalto - Canino; segue il confine con il Comune di Canino e quindi con il Comune di Tuscania fino al Torrente Arrone; risale lungo il corso dell'Arrone fino alla località Guado Pescarolo, da qui taglia il comune di Tuscania fino all'intersezione con il Fiume Marta; segue il confine tra i comuni di Monte Romano e Viterbo, tra Viterbo e Vetralla, confine tra Viterbo e Caprarola, confine tra Viterbo e Canepina, confine tra Canepina e Soriano nel Cimino, confine tra Soriano nel Cimino e Vallerano, confine tra Soriano nel Cimino e Vignanello, confine tra Vignanello e Vasanello, confine fra Gallese e Vignanello, confine fra Gallese e Corchiano, confine fra Gallese e Civita Castellana, confine fra Magliano Sabina e Civita Castellana, confine fra Civita Castellana e Collevicchio fino al punto di intersezione del confine fra i comuni di Collevicchio, Sant'Oreste e Stimigliano in corrispondenza del confine tra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma.

A SUD: a partire dal Mar Tirreno, confine comunale fra Nettuno e Latina, confine fra Nettuno ed Aprilia fino all'intersezione con la strada statale 207 Nettunense (FF.SS. Roma-Nettuno), lungo detta strada fino all'intersezione con il confine comunale fra Aprilia e Lanuvio, verso est lungo il confine fra Aprilia e Lanuvio, confine fra Aprilia e Velletri, confine fra Velletri e Cisterna, confine fra Velletri e l'enclave di Artena, confine fra Velletri e Lariano, confine fra i territori comunali di Rocca di Papa e Lariano, tra Rocca di Papa ed Artena, tra Rocca Priora e Artena, da Rocca Priora attraversa i territori comunali di Palestrina, Castel S. Pietro Romano, Capranica Prenestina, Pisoniano, San Vito Romano, Bellegra e Roiate, proseguendo lungo il confine comunale fra Roiate e Arcinazzo Romano, fra Serrone e Arcinazzo Romano, fra Piglio e Arcinazzo Romano, fra Trevi nel Lazio e Piglio, fra Fiuggi e Trevi nel Lazio, fra Trevi nel Lazio e Guarcino, tra Filettino e Guarcino fino al limite regionale tra Lazio e Abruzzo.

AD EST: Dal punto di intersezione del confine fra i comuni di Collevicchio, Stimigliano e Sant'Oreste per proseguire lungo il confine fra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del confine fra Fiano Romano, Montopoli di Sabina e Montelibretti, dal confine fra Fiano Romano e Montelibretti, confine fra Montelibretti e Capena, confine fra Montelibretti e Monterotondo, confine fra Palombara Sabina e Monterotondo, confine fra Palombara Sabina e Mentana, confine fra Palombara

Sabina e Sant'Angelo Romano, confine fra Palombara Sabina e Guidonia Montecelio, confine fra Palombara Sabina e San Polo dei Cavalieri, confine fra Monteflavio e San Polo dei Cavalieri, confine fra Monteflavio e Licenza, lungo il confine fra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del confine fra Orvinio, Vallinfreda e Percile, dal confine fra Vallinfreda e Cineto Romano, confine fra Cineto Romano e Riofreddo, confine fra Riofreddo e Roviano, confine fra Riofreddo e Arsoli fino al confine regionale fra Lazio ed Abruzzo, per poi proseguire lungo il medesimo confine tra Lazio e Abruzzo fino all'intersezione con il confine fra i comuni di Filettino e Guarcino.

A OVEST: il fronte del comprensorio è tutto sul Mar Tirreno.

Comprensorio Lazio Sud-Ovest

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini:

A NORD: A partire dal Mare Tirreno, confine comunale fra Nettuno e Latina, confine fra Nettuno ed Aprilia fino all'intersezione con la strada statale 207 Nettunense (FF.SS. Roma-Nettuno), lungo detta strada fino all'intersezione con il confine comunale fra Aprilia e Lanuvio, verso est lungo il confine fra Aprilia e Lanuvio, confine fra Aprilia e Velletri, confine fra Velletri e Cisterna, confine fra Velletri e l'enclave di Artena, confine fra Velletri e Lariano fino al punto di confine fra i territori comunali di Velletri, Lariano e Rocca di Papa.

A SUD: A partire da Mar Tirreno segue il confine regionale tra Regione Lazio e Campania.

AD EST: confine fra Lariano e Artena fino all'intersezione con il limite di bacino idrografico Liri Garigliano-BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Artena e Rocca Massima fino al territorio di Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra Montelanico e Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e Bassiano, confine fra Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccagorga, confine fra Carpineto Romano e Maenza, confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Patrica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei Volsci e Amaseno, confine fra Castro dei Volsci e Vallecorsa, confine fra Lenola e Castro dei Volsci, fra Lenola e Pastena, fra Lenola e Pico, fra Campodimele e Pico, fra Campodimele e Pontecorvo, fra Campodimele ed Esperia, fra Esperia e Itri, fra Esperia e Formia, fra Esperia e Spigno Saturnia, fra Esperia e Ausonia, fra Esperia e Castelnuovo Parano, fra Castelnuovo Parano e San Giorgio a Liri, fra Castelnuovo Parano e Vallemaio, fra Vallemaio e Coreno Ausonio, fra Vallemaio e Castelforte, confine fra Castelforte e Sant'Andrea del Garigliano fino al confine regionale fra Lazio e Campania.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 12/2016, se già istituito, a decorrere dalla stipula dell'intesa di cui al predetto articolo 2, comma 1.

A OVEST: il fronte del comprensorio è tutto sul Mar Tirreno.

Comprensorio Lazio Sud Est

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini:

A NORD: a partire dal confine fra Guarcino e Filettino, confine fra Guarcino e Trevi nel Lazio, confine fra Fiuggi e Trevi nel Lazio, confine fra Trevi nel Lazio e Piglio, confine fra Piglio e Arcinazzo Romano, confine fra Serrone e Arcinazzo Romano, confine fra Roiate e Arcinazzo Romano, dal confine di Arcinazzo Romano attraversa i territori comunali di Roiate, Bellegra, Pisoniano, San Vito Romano, Capranica, Castel S. Pietro Romano, Palestrina fino ad arrivare all'intersezione con il limite idrografico Tevere-Liri-Garigliano, seguendo il confine fra Palestrina e Rocca Priora, fra Rocca Priora e Artena, confine Rocca di Papa e Artena, fino ad arrivare all'intersezione dei territori comunali fra l'enclave di Rocca Priora, Artena e Lariano.

A SUD: a partire dal confine fra i comuni di Sant'Andrea del Garigliano e Castelforte proseguendo lungo il limite regionale tra Lazio e Campania fino al comune di San Vittore nel Lazio dove si incontrano i confini delle regioni Lazio, Campania e Molise.

AD EST: dal comune di San Vittore nel Lazio dove si incontrano i confini delle regioni Lazio, Campania e Molise, proseguendo lungo il confine regionale tra Lazio e Molise e poi tra Lazio ed Abruzzo, fino al confine fra Guarcino e Filettino.

A OVEST: confine fra Lariano e Artena fino all'intersezione con il limite di bacino idrografico Liri Garigliano-BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Artena e Rocca Massima fino al territorio di Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra Montelanico e Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e Bassiano, confine fra Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccagorga, confine fra Carpineto Romano e Maenza, confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Patrica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei Volsci e Amaseno, confine fra Castro dei Volsci e Vallecorsa fino al punto di confine fra i territori comunali di Castro dei Volsci e Vallecorsa, fra Lenola e Castro dei Volsci, fra Lenola e Pastena, fra Lenola e Pico, fra Campodimele e Pico, fra Campodimele e Pontecorvo, fra Campodimele ed Esperia, fra Esperia e Itri, fra Esperia e Formia, fra Esperia e Spigno Saturnia, fra Esperia e Ausonia, fra Esperia e Castelnuovo Parano, fra Castelnuovo Parano e San Giorgio a Liri, fra Castelnuovo Parano e Vallemaio, fra Vallemaio e Coreno Ausonio, fra Vallemaio e Castelforte, fra Castelforte e Sant'Andrea del Garigliano.